

Michele Caiazzo, *sindaco*

Ufficio di Piano:

Stefano Sasso, *progetto*

Valeria Esposito, Carmen Granata, Francesco Mazzuoccolo,
Ennio Pulcrano, Silvana Sodano, *collaborazione*

Massimo Gallo, *contributo tecnico-grafico*

Rosa Milito, *consulenza*

Pasqualino Belluomo, *responsabile del procedimento*

SOMMARIO:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – GENERALITA'

ART.1	– Introduzione	PAG. 4
ART.2	– Principi guida	PAG. 5
ART.3	– Caratteristiche, contenuti e finalità del Piano	PAG. 8
ART.4	– Aspetti normativi del Piano	PAG. 9
ART.5	– Ambito di validità del piano	PAG.11

CAPO II – PROCEDURE E MODALITA' DI LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI SULLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO

ART.6	– Campo d'applicazione	PAG.14
ART.7	– Atti che legittimano gli interventi	PAG.14
ART.8	– Procedure	PAG.15
ART.9	– Adempimenti d'obbligo	PAG.16
ART.10	– Conduzione dei lavori, verifiche, sanzioni	PAG.16

CAPO III – CARATTERI DELL'INTERVENTO

ART.11	– Estensione dell'intervento	PAG.17
ART.12	– Metodologia operativa	PAG.17
ART.13	– Documentazione a corredo della domanda di legittimazione degli interventi	PAG.18
ART.14	– Fine lavori	PAG.21
ART.15	– Validità delle legittimazioni pregresse	PAG.21

TITOLO II – NORME GUIDA: FASE DI PROGETTO

CAPO I - PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL COLORE, SUI MATERIALI ED ALTRI ELEMENTI CHE INTERESSANO L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI

ART.1	– Interventi di facciata	PAG.22
ART.2	– Le parti omogenee	PAG.23
ART.3	– A1 – Coperture	PAG.24
ART.4	– A1.1 – Manto di copertura e lastrici solari	PAG.24
ART.5	– A1.2 – Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori	PAG.26
ART.6	– A1.3 – Abbaini, lucernai e torrette o altane	PAG.28
ART.7	– A1.4 – Aggetti di gronda	PAG.28
ART.8	– A1.5 – Canali di gronda e pluviali	PAG.29
ART.9	– A2 – Superfici di facciata	PAG.30
ART.10	– A2.1 – Intonaci	PAG.31
ART.11	– A2.2 – Paramenti in materiale lapideo o in tufo	PAG.33
ART.12	– A2.3 – Elementi architettonici – rivestimenti – decorazioni plastiche	PAG.34
ART.13	– A2.4 – Tinteggiature e coloriture – decorazioni pittoriche	PAG.36
ART.14	– A2.5 – Muri di recinzione e di confine	PAG.40

ART.15	– Vani di porte e finestre	PAG.40
ART.16	– A3 – Elementi di finitura	PAG.41
ART.17	– A3.1 – Serramenti	PAG.41
ART.18	– A3.1.1 – Infissi esterni	PAG.42
ART.19	– A3.1.2 – Infissi interni	PAG.43
ART.20	– A3.2 – Porte e portoni	PAG.43
ART.21	– A3.3 – Elementi in ferro	PAG.44

CAPO II - PARTI OMOGENEE RELATIVE AD ELEMENTI IMPIANTISTICO-TECNOLOGICI PER LA COMUNICAZIONE

ART.22	– Riordino dell'arredo urbano minore	PAG.46
ART.23	– B1 – Oggettistica tecnologica	PAG.46
ART.24	– B1.1 – Elementi tecnologici pubblici	PAG.46
ART.25	– B1.1.1 – Cavi elettrici e telefonici	PAG.46
ART.26	– B1.1.2 – Tubazioni del gas metano	PAG.47
ART.27	– B1.1.3 – Tubazioni dell'acquedotto	PAG.48
ART.28	– B1.2 – Elementi tecnologici privati	PAG.48
ART.29	– B1.2.1 – Campanelli, citofoni e videocitofoni	PAG.48
ART.30	– B1.2.2 – Casette postali	PAG.49
ART.31	– B1.2.3 – Antenne e paraboliche televisive	PAG.49
ART.32	– B1.2.4 – Impianti di condizionamento d'aria	PAG.50
ART.33	– B1.2.5 – Pannelli per l'energia solare e apparecchiature tecniche	PAG.50
ART.34	– B1.2.6 – Corpi illuminanti privati	PAG.50
ART.35	– B2 – Oggettistica funzionale	PAG.51
ART.36	– B2.1 – Contenitori espositivi	PAG.51
ART.37	– B2.2 – Contenitori distributivi	PAG.52
ART.38	– B3 – Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di corredo di facciata	PAG.52
ART.39	– B3.1 – Insegne	PAG.53
ART.40	– B3.2 – Targhe	PAG.55
ART.41	– B3.3 – Tende parasole	PAG.56
ART.42	– B3.4 – Manifesti murali	PAG.57

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – GENERALITA'

ART.1 - INTRODUZIONE

1. La città è il luogo del presente della vita di molte persone ed intervenirevi comporta avere delle conseguenze, positive o meno, su quanti la abitano o anche la vivono occasionalmente.
2. Ciascuna comunità, attraverso la propria memoria collettiva e la consapevolezza del proprio passato, è responsabile dell'identificazione e della gestione del proprio patrimonio: la città è anche la memoria storica "materiale", la registrazione del passaggio del tempo, e prendersene cura comporta una grossa responsabilità.
3. Questo impone a tutti i responsabili della salvaguardia del patrimonio culturale il compito di essere sempre più sensibili ai problemi ed alle scelte che essi devono affrontare nel perseguire i propri obiettivi.
4. La pianificazione si avvale di diversi strumenti, analisi, piani, norme, che, quando fondati su una conoscenza profonda e interrelati fra loro, permettono di tutelare l'esistente e programmare le trasformazioni nel segno del progressivo miglioramento della qualità urbana.
5. Il Piano del Colore per l'edilizia storica concorre a costituire il Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale ai sensi dell'art.3 del Regolamento d'Attuazione della Legge della Regione Campania n°26/2002.
6. L'Amministrazione Comunale di Pomigliano d'Arco ha ritenuto fondamentale dotarsi di uno strumento di questo tipo, nell'ottica di creare la possibilità, per i destinatari del Piano del Colore, di beneficiare delle risorse finanziarie che la legge regionale n°26/2002 prevede; in particolare, le agevolazioni finanziarie sono dirette ai soggetti privati, proprietari, possessori o detentori di immobili di interesse storico, artistico ed ambientale.
7. Il Comune di Pomigliano d'Arco predisporrà appositi bandi pubblici, ai sensi del Titolo II della legge regionale n°26/2002 e del Capo II del relativo Regolamento d'Attuazione, a cui si potrà partecipare con progetti di restauro, decoro e tinteggiatura delle facciate degli edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine edilizie del centro storico; la conformità al presente Piano ed il rispetto dei suoi contenuti progettuali e normativi, costituirà la condizione necessaria per l'accesso ai contributi finanziari, il cui scopo è di agevolare il recupero e la valorizzazione delle cortine edilizie del Centro Storico.
8. Il Piano del Colore è uno di questi strumenti e può avvalersi oggi dei risultati di molte esperienze compiute negli ultimi venticinque anni: i piani e gli interventi puntuali fino ad oggi condotti hanno messo in luce della problematiche e stimolato un dibattito utili da un lato ad accrescere la sensibilità nei confronti di questo tema e dall'altro a far sì che i progetti successivi si arricchissero e completassero, nel tentativo di dare una risposta alla complessità delle argomentazioni e alla pluralità dei punti di vista.
9. Il presente piano del colore è uno strumento che stabilisce i criteri guida degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino dei paramenti murari dell'edilizia nel centro storico di Pomigliano d'Arco, comprendendo non solo le superfici a tinteggio, ma tutto l'insieme delle componenti del prospetto architettonico quali i legni, gli elementi in ferro, le mensole, i

davanzali ed ogni altro apparato decorativo e funzionale concorrente a formare le percezione complessiva delle unità edilizie.

10. Il progetto del colore dell'edilizia storica si pone come uno dei momenti del più ampio progetto di restauro volto a far durare nel tempo il patrimonio e i suoi monumenti; fa parte degli specifici procedimenti attraverso cui la collettività attua la conservazione del Centro Storico, salvaguardando quei caratteri di autenticità e identità che il patrimonio costruito ancora possiede con la consapevolezza dell'obbligo di tramandarli alle generazioni future.
11. La presente normativa, assieme alla tavolozza dei colori, agli abachi degli elementi tecnico-morfologici che caratterizzano la facciata, all'abaco degli elementi negativi, a quello della classificazione storica e tipologica degli edifici, all'elaborazione della scheda uniformata e alla guida pratica delle tecniche di restauro delle facciate, fa parte integrante del Piano del Colore che ha come scopo la salvaguardia dei piani verticali del Centro Storico.
12. I materiali della tradizione costruttiva di Pomigliano d'Arco formano l'elemento unificante dell'immagine della città, definendo con precisione i confini, delle componenti cromatiche e costruttive, entro i quali operare per mantenere il più possibile integro l'aspetto dell'ambiente urbano storico.
13. Nella Pomigliano d'Arco storica non ci appare nulla che non sia pietra di tufo, mattone o intonaco, cioè materiali locali che hanno la capacità di armonizzare bene con la natura del luogo e per questo definiscono il carattere della città. La pietra di tufo, la pietra lavica e le tinteggiature sugli intonaci sono le componenti, che attraverso la loro interazione delineano l'aspetto e il colore dello spazio urbano sia sul piano dei prospetti degli edifici, sia sul piano delle strade.
14. Oggi l'impiego di questi materiali è assai limitato perché alcuni sono difficilmente reperibili o presentano caratteristiche chimiche differenti, ad esempio la calce e la sabbia; altri si dimostrano inadeguati al loro compito costruttivo, vedi la pietra di tufo, pietra di scarsa qualità che nell'ambiente aggressivo della città moderna, si sta letteralmente disfacendo; altri ancora subiscono delle lavorazioni industriali che ne alterano l'aspetto. Tuttavia, i materiali locali, a prescindere dal loro uso, rimangono testimonianza del carattere cromatico della città, che indipendentemente dal mutare di mode e concetti estetici, si è trasmesso nel tempo.
15. A questi materiali e alle regole compositive e manutentive che li organizzano fa riferimento il Piano, nel tentativo di indirizzare gli interventi di rinnovo e manutenzione delle facciate verso scelte più armoniose con l'immagine complessiva della città storica: pietre, intonaci, ma anche tipo e posizione delle aperture, e scelta degli elementi di finitura, sono determinanti per perpetuare il carattere storico di Pomigliano d'Arco.

ART.2 – PRINCIPI GUIDA

1. Il Piano del Colore può essere solo uno degli strumenti per migliorare la qualità dell'ambiente urbano: è inoltre chiaro che solo se all'azione contro gli effetti del degrado -fronti danneggiati, sporchi, ecc.- si affianca un'azione da parte dell'Amministrazione Comunale contro le relative cause -inquinamento, traffico, ecc.- sono possibili dei risultati duraturi.
2. Per quanto riguarda la presente normativa, non si tratta tanto di limitare o vietare determinate azioni o scelte, quanto di invitare il progetto d'intervento ad essere fondato su una conoscenza talmente completa da evitare scelte scorrette.

3. La conoscenza di un qualsiasi edificio, anche recente, delle sue origini, delle trasformazioni, dei suoi caratteri costruttivi e tipologici, delle tecniche di realizzazione e dei materiali, è alla base della progettazione di un intervento appropriato.
4. Il piano del Colore per il Centro Storico di Pomigliano d'Arco non distingue "tipologie" o "categorie" di edifici e quindi non crea modalità di intervento rigide: per ogni fabbricato è necessaria un'analisi e conoscenza specifica per consentire modalità d'intervento appropriate.
5. La **classificazione dell'edilizia storica** di Pomigliano d'Arco si basa su un'analisi attenta al **valore** di autenticità della testimonianza storica conservata e da tutelare e conseguentemente il principio guida che regola gli interventi è quello di preservare tali valori; la classificazione suddetta si concretizza nel seguente modo:
 - a) **Edifici vincolati ai sensi del D. lgs. 490/99;**
 - b) **Edifici di valore storico–artistico;**
 - c) **Edifici di valore storico–documentale;**
 - d) **Edifici omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici;**
 - e) **Edifici omogenei al tessuto edilizio;**
 - f) **Edifici estranei al tessuto edilizio.**
6. Alla lettera **a)** appartengono quegli edifici che, per particolari valori storici e/o artistici, sono stati oggetto di decreto di apposizione del vincolo di tutela ai sensi della legge 490/99 (ex legge 1089/39); il progetto di intervento su di essi dovrà rispondere alle presenti norme ed inoltre, ottenere il preventivo nulla-osta dalle Soprintendenze competenti.
7. Alla lettera **b)** appartengono quegli edifici il cui partito architettonico di facciata si presenta come frutto di un compiuto progetto architettonico-figurativo, in cui il valore artistico si affianca a quello storico, diventando entrambi oggetto di tutela; il progetto di intervento su di essi dovrà conservare l'autenticità di tutti quegli elementi originali o frutto di trasformazioni storicamente significative che contribuiscono alla leggibilità dell'unità figurativa e compositiva del partito architettonico di facciata; laddove si è in presenza di recenti interventi che alterano tale leggibilità, il progetto dovrà prevederne la rimozione, dove possibile, ed il ripristino dell'equilibrio compositivo e cromatico della facciata, secondo la metodologia operativa contemplata nei successivi articoli.
8. Alla lettera **c)** appartengono quegli edifici che, pur non possedendo un partito architettonico di facciata con particolari valori artistici-compositivi, sono oggetto di tutela per il valore di "autenticità" e di testimonianza storica; trattasi per lo più di manufatti architettonici appartenenti all'edilizia storica "minore" in cui è prevalente il carattere di autenticità 'materica' degli elementi che configurano il partito architettonico di facciata (ad esempio: intonaco, tinteggiatura, cornici, infissi, ecc.); l'intervento su questi edifici dovrà mirare a conservare, tutti gli elementi storicamente consolidati che costituiscono tale partito; laddove ciò non fosse possibile, per l'eccessivo degrado dei materiali o per mutate esigenze funzionali e/o strutturali, il progetto d'intervento prevederà un attento e documentato ripristino degli elementi che necessitano di essere integrati e/o sostituiti; inoltre, dovrà rispettare i caratteri formali e/o decorativi del manufatto seguendo il criterio della distinguibilità delle parti non originali, in tal modo sarà tutelato il carattere di autenticità di quelle parti che verranno conservate e quindi il valore storico–testimoniale dell'edificio.

9. Alla lettera **d)** appartengono quegli edifici che hanno subito interventi che ne hanno alterato o compromesso il carattere di autenticità, pur conservando elementi storicamente consolidati del partito architettonico di facciata, oppure una configurazione attuale in cui sono ancora leggibili caratteri storici nella composizione dei prospetti.
- il progetto d'intervento, nel caso in cui l'edificio presenti **elementi storicamente consolidati**, dovrà mirare alla loro conservazione e valorizzazione in un partito architettonico di facciata rispondente ad una composizione figurativa unitaria che, pur tutelando e valorizzando tali elementi, sia da essi distinguibile; i materiali utilizzati dovranno essere compatibili con il contesto urbano dell'ambito di intervento e coerenti con la tradizione "materiale" del luogo;
 - il progetto d'intervento, nel caso in cui l'edificio presenti una **configurazione attuale in cui sono ancora leggibili caratteri storici nella composizione dei prospetti**, dovrà riproporre tale configurazione; i nuovi elementi architettonici e figurativi, saranno caratterizzati da un linguaggio compositivo coerente con l'edilizia storica consolidata, **mai in termini imitativi dell'apparato figurativo**; i materiali utilizzati dovranno essere compatibili, per dimensioni, per finiture e per caratteristiche intrinseche, con quelli propri della tradizione "materiale" locale; le cromie saranno coerenti con il contesto urbano dell'ambito di intervento.
10. Alla lettera **e)** appartengono quegli edifici che, pur non mantenendo alcun elemento e/o carattere storico, non sono incompatibili con l'evoluzione tipologica del tessuto edilizio e urbano del centro storico; l'intervento su di essi dovrà essere teso all'integrazione nell'equilibrio cromatico del contesto urbano; a tale scopo non saranno ammesse cromie che utilizzino tinte proprie dell'edilizia storica e che portino gli edifici sullo stesso "piano" visivo di quelli storici: per cui le cromie saranno progettate avendo l'obiettivo di **valorizzare l'edilizia storica dell'ambito** cui appartengono, nel senso che saranno adottate tonalità cromatiche "sottotono", specifiche, che il presente Piano fornisce.
11. Alla lettera **f)** appartengono quegli edifici che risultano estranei all'evoluzione tipologica del tessuto edilizio e urbano, compromettendo definitivamente tale sviluppo; l'intervento manutentivo su di essi dovrà essere teso a non disturbare oltremodo l'equilibrio cromatico e architettonico del contesto urbano; a tale scopo non saranno ammesse cromie che utilizzino tinte proprie dell'edilizia storica e che portino gli edifici sullo stesso piano visivo di quelli storici: per cui le cromie saranno progettate avendo l'obiettivo di **valorizzare l'edilizia storica dell'ambito** cui appartengono, nel senso che saranno adottate tonalità cromatiche "sottotono", specifiche, che il presente Piano fornisce.
12. Le presenti norme richiedono, per gli interventi sull'edilizia del Centro storico di Pomigliano d'Arco, "un'attestazione" della conoscenza della storia dell'edificio: una relazione tecnica, integrata, nel caso di edifici costruiti in epoche non recenti, da una relazione storica di approfondimento.
13. Per non appesantire e rallentare eccessivamente le procedure è stata elaborata una modulistica (cartacea e digitale) per la presentazione dei progetti, chiara ed esauriente, compilabile con semplicità e rapidità; è evidente che la funzione che quest'ultima deve assolvere, non è unicamente quella di essere un contenitore di dati tecnici, bensì quella di ottenere un approccio più critico e consapevole al "tema del colore" da parte dei tecnici progettisti, avviando un processo finalizzato a creare una sempre più marcata sensibilità al tema medesimo, inquadrando tale strategia in quella più ampia della valorizzazione della "tradizione e della memoria collettiva".
14. Il Piano del Colore si propone di esigere dai tecnici progettisti una conoscenza sufficiente dell'"oggetto edificio" su cui si interviene e, soprattutto, del contesto in cui esso si colloca;

inoltre, per il raggiungimento del suddetto obiettivo, l'Amministrazione s'impegna a fornire l'assistenza metodologica ed operativa dei tecnici dell'Ufficio di Piano comunale, oltre a porre a disposizione dei tecnici esterni incaricati tutta la documentazione specifica presente presso l'Archivio degli Uffici comunale, al fine di definire le più appropriate scelte finali per gli interventi sulle facciate degli edifici del Centro Storico.

15. Nella definizione dei colori, il Piano parte da un approccio di ricerca e conoscenza, per poi affrontare il tema dell'individuazione dei criteri per una scelta corretta di progetto.
16. La ricerca del colore originario di un edificio, o dei colori "della tradizione" della città di Pomigliano d'Arco, può avere un senso quando sono elementi della conoscenza e non vincoli senza fondamento; *"la città è la stratificazione, è la densità del racconto, tutti i colori le appartengono e la costituiscono: tutto il resto è semplificazione"*.
17. Il Piano si propone, durante la fase di gestione, di arricchire le analisi sino ad ora compiute su ambiti significativi ed esemplificativi, con il lavoro di schedatura che verrà fornito dai progettisti esterni, relativamente agli interventi sulle superfici di facciata di tutto il Centro Storico: obiettivo del Piano a lungo termine è la **compilazione in evoluzione della Tavolozza dei Colori storici di Pomigliano d'Arco**, che contribuirà ad arricchire la conoscenza "materiale" dell'edilizia storica, inquadrando tale strategia, come detto, in quella più ampia della fortificazione della memoria collettiva.

ART. 3 - CARATTERISTICHE, CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO

1. Il "Piano del Colore" per il Centro Storico definisce i criteri per il restauro, il decoro e l'attintatura delle facciate di edifici di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine edilizie del centro storico di Pomigliano d'Arco ed ha come scopo il recupero dell'equilibrio cromatico delle parti storiche della città, fissando le regole per gli interventi atti alla conservazione, alla tutela ed alla salvaguardia della qualità, dell'identità e dell'immagine pubblica del Centro Storico.
2. Il progetto del colore si pone come uno dei momenti del più ampio progetto di restauro volto a fare durare nel tempo il patrimonio e i suoi monumenti; fa parte degli specifici procedimenti attraverso cui la collettività attua la conservazione del Centro Storico, salvaguardando quei caratteri di autenticità e di identità che il patrimonio costruito ancora possiede con la consapevolezza dell'obbligo di tramandarli alle generazioni future.
3. Il Piano del colore si articola in tre momenti metodologici di elaborazione:
 - la ricerca storico-archivistica, tecnica e iconografica di base;
 - l'analisi ed il rilievo critico del patrimonio edilizio della città;
 - le proposte applicative.
4. La ricerca di base del Piano analizza i piani verticali dell'edilizia storica della città, in relazione ai caratteri propri di ogni edificio, alle fasi di crescita della città, all'insieme morfologico, funzionale e strutturale del territorio.
5. La ricerca di base, l'analisi ed il rilievo critico hanno avuto come campo d'indagine l'intero Centro Storico della città consentendo il riconoscimento di valori architettonici, di testimonianza storica e di cultura materiale che molti edifici di Pomigliano d'Arco ancora possiedono.

6. Oltre agli edifici di elevato valore architettonico viene riconosciuta, diventando oggetto di analisi, tutta l'edilizia storica portatrice di valori testimoniali, parte integrante del tessuto connettivo della città, le cui caratteristiche materiali, decorative e *cromatiche sono determinanti per l'equilibrio cromatico che il tempo ha creato tra i vari edifici.*
7. Le **fasi di analisi e rilievo critico** sono state attuate attraverso la suddivisione del Centro Storico in "ambiti d'intervento unitari" che ha consentito l'analisi dell'esistente per il progetto di recupero dell'equilibrio cromatico dell'ambiente urbano, determinato dal rapporto e dalla correlazione tra i vari edifici che ne caratterizzano la morfologia; queste fasi si concretizzano:
- negli elaborati di "indagine degli ambiti";
 - negli elaborati di analisi delle cortine edilizie;
 - nell'abaco delle tipologie di finiture e materiali;
 - nella "tavola dei colori storici".
8. Le **proposte applicative** costituiscono la fase progettuale che, muovendo dalle informazioni e dagli studi delle fasi precedenti, si pone come riferimento metodologico, progettuale e normativo per il fine ultimo del recupero e della salvaguardia dell'equilibrio cromatico del Centro Storico di Pomigliano d'Arco, nel rispetto del principio di conservazione delle caratteristiche del patrimonio edilizio giunto fino a noi; questa fase si concretizza:
- nella tavola "tavolozza dei colori";
 - nelle tavole di progetto per il colore delle cortine edilizie significative ed esemplificative.
9. Il Piano del Colore si pone come matrice metodologica per la progettazione degli interventi, offrendo un metodo di lettura e di restauro del partito architettonico delle facciate storiche e delle loro componenti.
10. Il Piano si pone l'obiettivo di costituire la base informativa per la creazione e gestione successiva della "banca dati", finalizzata alla catalogazione ed alla costituzione di un inventario di tutti gli edifici appartenenti al Centro Storico, delle facciate, degli elementi che le compongono ed infine degli interventi edilizi che contribuiranno al recupero dell'equilibrio cromatico, e non solo, appartenente alla memoria della città di Pomigliano d'Arco.
11. La banca dati sarà strutturata in modo da recepire i singoli atti di legittimazione degli interventi sulle facciate, acquisendo informazioni ed ampliandone i contenuti relativamente a:
- I.** tavolozza dei colori;
 - II.** inventario delle tipologie degli elementi costruttivi e tecno-morfologici che compongono la facciate, compatibili con le diverse aree unitarie d'intervento;
 - III.** rilievo metrico, rilievo critico-descrittivo, comprensivo dell'indicazione degli elementi tecno-morfologici e del rilievo degli impianti tecnologici ed elementi di arredo della facciata: tali informazioni dovranno essere fornite su apposita scheda uniformata, opportunamente compilata in ciascuna parte, relativamente ad ogni singola facciata;
 - IV.** rilievo cromatico di ogni singola facciata e di quello dei singoli elementi tecno-morfologici, comprensivo del rilievo fotografico, che dovrà essere presentato ogni qual volta venga presentata istanza per la legittimazione di un intervento.

ART.4 – ASPETTI NORMATIVI DEL PIANO

1. Il Piano del Colore è composto da norme di attuazione, da elaborati grafici, dalla relazione illustrativa e dagli allegati tecnici.

- Le **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** sono raccolte nella presente normativa;
- gli **ELABORATI GRAFICI** integrano il piano con norme regolamentari che hanno carattere documentario e progettuale e costituiscono il supporto analitico e cartografico del piano stesso e sono costituiti da:

ANALISI:

- Tav. 1** – **La città e il suo tessuto storico** (scala grafica 1:5000);
- Tav. 2.1** – **Ambiti d'intervento unitari: le masserie storiche** (scala grafica 1:5000);
- Tav. 2.2** – **Ambiti d'intervento unitari: il centro storico urbano - foglio 1**
(scala grafica 1:2000);
- Tav. 2.3** – **Ambiti d'intervento unitari: il centro storico urbano – foglio 2**
(scala grafica 1:2000);
- Tav. 2.4** – **Ambiti d'intervento unitari: il centro storico urbano – foglio 3**
(scala grafica 1:2000);
- Tav. 3** – **Analisi degli Ambiti d'intervento unitari e schedatura degli edifici**
(scala grafica 1:1000);
- Tav. 4.1** – **Rilievo critico: Ambito XXIV - Corso Vittorio Emanuele** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.2** – **Rilievo critico: Ambito XXV - Corso Vittorio Emanuele** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.3** – **Rilievo critico: Ambito X – Via Roma** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.4** – **Rilievo critico: Ambito XI - Piazza Garibaldi** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.5** – **Rilievo critico: Ambito XVII – Via Roma** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.6** – **Rilievo critico: Ambito XV - Via Vittorio Imbriani** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.7** – **Rilievo critico: Ambito XVI - Via Guglielmo Marconi** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.8** – **Rilievo critico: Ambito XXVII - Corso Umberto I** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.9** – **Rilievo critico: Ambito Ixvii - Masseria Guadagni** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.10** – **Rilievo critico: Ambito XXXV - Via Carlo Poerio** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.11** – **Rilievo critico: Ambito XXXII - Via Vincenzo Pirozzi** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.12** – **Rilievo critico: Ambito XL - Le Palazzine** (scala grafica 1:200);
- Tav. 4.13** – **Rilievo critico: Ambito Irv - Villa Cerino** (scala grafica 1:200);
- Tav. 5.1** – **La tradizione e gli elementi di finitura: Finiture e colori delle superfici**
- Tav. 5.2** – **La tradizione e gli elementi di finitura: Elementi architettonici**
- Tav. 5.3** – **La tradizione e gli elementi di finitura: Infissi ed elementi in ferro**

PROGETTO DEL COLORE:

- Tav. 6.1** – **La tradizione e il progetto delle cromie: I colori storici di Pomigliano d'Arco**
- Tav. 6.2** – **La tradizione e il progetto delle cromie: Il progetto del colore**
- Tav. 7.1** – **Progetto del colore: Ambito XXIV - Corso Vittorio Emanuele**
(scala grafica 1:200);
- Tav. 7.2** – **Progetto del colore: Ambito XXV - Corso Vittorio Emanuele**
(scala grafica 1:200);
- Tav. 7.3** – **Progetto del colore: Ambito X – Via Roma** (scala grafica 1:200);
- Tav. 7.4** – **Progetto del colore: Ambito XI - Piazza Giuseppe Garibaldi** (scala grafica 1:200);
- Tav. 7.5** – **Progetto del colore: Ambito XVII – Via Roma** (scala grafica 1:200);
- Tav. 7.6** – **Progetto del colore: Ambito XV - Via Vittorio Imbriani** (scala grafica 1:200);

Tav. 7.7 – Progetto del colore: Ambito XVI - Via Guglielmo Marconi
(scala grafica 1:200);

Tav. 7.8 – Progetto del colore: Ambito XXVII - Corso Umberto I (scala grafica 1:200);

Tav. 7.9 – Progetto del colore: Ambito Ixvii - Masseria Guadagni (scala grafica 1:200);

Tav. 7.10 – Progetto del colore: Ambito XXXV - Via Carlo Poerio (scala grafica 1:200);

Tav. 7.11 – Progetto del colore: Ambito XXXII - Via Vincenzo Pirozzi
(scala grafica 1:200);

Tav. 7.12 – Progetto del colore: Ambito XL - Le Palazzine (scala grafica 1:200);

Tav. 7.13 – Progetto del colore: Ambito Iiv - Villa Cerino (scala grafica 1:200).

- la **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** documenta le finalità ed il percorso metodologico per lo studio ed il progetto del colore nel Centro storico;
 - l'**ALLEGATO TECNICO** riporta lo **Studio dei geomateriali costituenti i paramenti di facciata di alcuni edifici siti nel comune di Pomigliano d'Arco**, condotto dal Prof. Maurizio de' Gennaro del Polo delle Scienze e della Tecnologia – Dipartimento di Scienza della Terra, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".
2. Le disposizioni riguardanti le **Norme Tecniche di Attuazione** hanno valore **prescrittivo** per tutti gli interventi ricadenti nell'ambito di validità del Piano (Centro Storico di Pomigliano d'Arco)
 3. Gli elaborati grafici costituenti le indagini sugli ambiti, il rilievo critico dell'edilizia del centro storico, nonché le indicazioni contenute nelle tavole di progetto costituiscono modello di riferimento e di confronto per ogni intervento edilizio di manutenzione e restauro dei piani verticali dell'edilizia storica di Pomigliano d'Arco; tutti gli elaborati grafici assumono valore di indirizzo metodologico operativo, sia per la redazione da parte dei tecnici dei progetti d'intervento sull'edilizia del centro storico, sia per la formulazione del giudizio, da parte della Commissione comunale preposta, circa la conformità degli stessi progetti alle presenti norme del Piano del Colore.
 4. Soluzioni progettuali diverse da quelle ipotizzate dagli elaborati grafici del presente Piano del Colore, in caso di interventi edilizi sulle facciate degli edifici del centro storico, sono ammesse nella misura in cui risultino supportate da rilievi metrici e fotografici, indagini stratigrafiche e quant'altro, documentazione d'archivio ed argomentazioni tecnico-progettuali che le giustificano, dal punto di vista della coerenza e della qualità del risultato, o che costituiscano un logico sviluppo dell'impostazione metodologica già fissata dal presente Piano.

ART.5 – AMBITO DI VALIDITÀ DEL PIANO

1. Il Piano del Colore si applica all'interno della Zona omogenea A, individuata dalla Tav. P04 – Piano Regolatore Generale (scala 1:5.000) dell'”Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regolatore Generale”, adottato con Delibera di C.C. n°3 del 09/01/04.
2. All'interno del perimetro della Zona A, il Piano del Colore si applica anche nei casi di posizionamento di oggetti (anche rimovibili) sui fronti degli edifici o in porzioni che interferiscano con essi.
3. Il Piano del Colore studia analiticamente i seguenti Ambiti significativi, fornendo per ciascuno di essi una proposta di riferimento progettuale relativa alle cortine edilizia afferenti la pubblica via:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. – AMBITO I _I | – Masseria Visone |
| 2. – AMBITO I _{II} | – Masseria Madonnelle |
| 3. – AMBITO I _{III} | – Masseria Pipola |
| 4. – AMBITO I _{IV} | – Villa Cirino |
| 5. – AMBITO I _V | – Masseria Mattiello |
| 6. – AMBITO I _{VI} | – Masseria Marcomanno |
| 7. – AMBITO I _{VII} | – Masseria Tavolone |
| 8. – AMBITO I _{VIII} | – Masseria Palmese |
| 9. – AMBITO I _{IX} | – Masseria in Via Palmese |
| 10. – AMBITO I _X | – Masseria Manna |
| 11. – AMBITO I _{XI} | – Masseria Spirito Santo |
| 12. – AMBITO I _{XII} | – Masseria Anastasia |
| 13. – AMBITO I _{XIII} | – Masseria Paciano |
| 14. – AMBITO I _{XIV} | – Masseria in Via San Rocco |
| 15. – AMBITO I _{XV} | – Masseria Chiavettieri |
| 16. – AMBITO I _{XVI} | – Masseria Tavola |
| 17. – AMBITO I _{XVII} | – Masseria Guadagni |
| 18. – AMBITO I _{XVIII} | – Masseria Macedonia |
| 19. – AMBITO I _{XIX} | – Masseria Papaccio |
| 20. – AMBITO I _{XX} | – Masseria Cutinelli |
| 21. – AMBITO I _{XXI} | – Masseria Pino |
| 22. – AMBITO I _{XXII} | – Masseria Ciccarelli |
| 23. – AMBITO I _{XXIII} | – Masseria Fornaro |
| 24. – AMBITO I _{XXIV} | – Masseria Castello |
| 25. – AMBITO I _{XXV} | – Masseria Cozzolino |
| 26. – AMBITO I _{XXVI} | – Masseria Beneduce |
| 27. – AMBITO I _{XXVII} | – Masseria Miranda |
| 28. – AMBITO I _{XXVIII} | – Masseria Boscopiccolo |
| 29. – AMBITO I _{XXIX} | – Masseria Antignano |
| 30. – AMBITO I _{XXX} | – Masseria Imbriani |
| 31. – AMBITO II | – Via Principe di Piemonte |
| 32. – AMBITO III | – Via Principe di Piemonte |
| 33. – AMBITO IV | – Via Principe di Piemonte |
| 34. – AMBITO V | – Via Roma |
| 35. – AMBITO VI | – Via San Pietro |
| 36. – AMBITO VII | – Via Enrico Berlinguer |
| 37. – AMBITO VIII | – Via Capitano |
| 38. – AMBITO IX | – Via San Pietro |
| 39. – AMBITO X | – Via Roma |
| 40. – AMBITO XI | – Piazza Giuseppe Garibaldi |
| 41. – AMBITO XII | – Via Felice Pirozzi |
| 42. – AMBITO XIII | – Via Napoli |
| 43. – AMBITO XIV | – Via Caserta |
| 44. – AMBITO XV | – Via Vittorio Imbriani |
| 45. – AMBITO XVI | – Via Guglielmo Marconi |
| 46. – AMBITO XVII | – Via Roma |
| 47. – AMBITO XVIII | – Via Roma |
| 48. – AMBITO XIX | – Via Carmine Guadagno |
| 49. – AMBITO XX | – Via Carmine Guadagno |
| 50. – AMBITO XXI | – Via Trieste |
| 51. – AMBITO XXII | – Via Trento |

52. – AMBITO XXIII	- Piazza Municipio
53. – AMBITO XXIV	- Corso Vittorio Emanuele
54. – AMBITO XXV	- Corso Vittorio Emanuele
55. – AMBITO XXVI	- Piazza Mercato
56. – AMBITO XXVII	- Corso Umberto I
57. – AMBITO XXVIII	- Via Giorgio Imbriani
58. – AMBITO XXIX	- Via Pompeo
59. – AMBITO XXX	- Via Duchessa d'Aosta
60. – AMBITO XXXI	- Via Felice Cavallotti
61. – AMBITO XXXII	- Via Vincenzo Pirozzi
62. – AMBITO XXXIII	- Via Fiume
63. – AMBITO XXXIV	- Via Savona
64. – AMBITO XXXV	- Via Carlo Poerio
65. – AMBITO XXXVI	- Via Borgo Pacciano
66. – AMBITO XXXVII	- Via Firenze
67. – AMBITO XXXVIII	- Via Abate Felice Toscano
68. – AMBITO XXXIX	- Via Torino
69. – AMBITO XL	- Le "Palazzine"
70. – AMBITO XLI	- "Cairolì"
71. – AMBITO XLII	- Via Nazionale delle Puglie

4. Per gli interventi sugli edifici ricadenti nella Zona A, non compresi negli ambiti urbani presi in esame, nonché per gli interventi su edifici che, pur appartenenti a tali ambiti, non prospettano sulla pubblica via, bensì su corti o su percorsi interni ad esse o agli isolati urbani, il Piano non fornisce i documenti di indagine, rilievo critico ed indicazioni progettuali: per tutti questi casi, valgono le prescrizioni generali stabiliti delle presenti norme, gli indirizzi metodologici, i criteri progettuali, le tecniche d'intervento e tutte le altre indicazioni date e desumibili per confronto tra casi tipologicamente analoghi e/o simili, analizzati e studiati dal presente Piano negli ambiti urbani presi in esame di cui al comma precedente.

CAPO II - PROCEDURE E MODALITA' DI LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI SULLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO

ART.6 - CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Le presenti Norme forniscono i criteri da seguire per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazioni e nuova costruzione relativi ai fronti degli edifici per quanto in particolare attiene a intonaci e rivestimenti di facciata, elementi architettonici e decorativi: nello specifico gli interventi regolati dalle presenti Norme sono tutti quelli che interessano le finiture esterne degli edifici considerate nel loro complesso, definendo nel relativo progetto, in modo dettagliato, la qualità e la caratterizzazione finale dei fronti degli edifici medesimi: sono quindi compresi gli interventi di coloritura e tinteggiatura dei prospetti, di conservazione, esecuzione, sostituzione o eliminazione di intonaci e rivestimenti di facciata e di elementi architettonici e decorativi diffusi o anche isolati.

ART.7 – ATTI CHE LEGITTIMANO GLI INTERVENTI

1. Gli interventi riguardanti i fronti degli edifici, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si dividono in due categorie:

categoria A: gli interventi di manutenzione ordinaria;

categoria B: gli interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore (restauro e risanamento conservativo);

2. Nel Piano del Colore e per le operazioni dal medesimo disciplinate, richiamato l'art.3 del DPR 380/01 (Testo Unico), si devono intendere come:

A) interventi di manutenzione ordinaria:

quelli riguardanti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie esclusivamente ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, relativamente agli impianti tecnologici privati, quali campanelli, citofoni, videocitofoni, buche delle lettere, purché:

- a) siano interventi attuati autonomamente (ossia non in concomitanza con altri interventi edilizi);
- b) non interessino immobili sottoposti ai vincoli storico-architettonici di cui agli art.23 e 151 del D.Lgs. 490/99;
- c) non coinvolgano il rifacimento, anche parziale, degli intonaci e delle tinteggiature;

B) interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore:

gli interventi che interessano opere ammesse all'art.23, comma 3, delle NTA dell'”Adeguamento ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale”, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 09/01/2004, relativamente alle finiture esterne: in particolare gli interventi relativi a manutenzione straordinaria, restauro, sostituzione, modificazione, integrazione e/o nuova realizzazione di intonaci, colori di facciata, manti di copertura ed elementi architettonico-decorativi e dell'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale quali insegne, targhe, tende frangisole, contenitori espositivi e distributivi, la tinteggiatura, sostituzione per parti o rifacimento totale degli infissi esterni ed interni, delle aperture esterne o delle parti metalliche esistenti quali inferriate, parapetti, canali di gronda e pluviali, nonché la realizzazione o la sistemazione degli impianti tecnologici in facciata,

quali cavi elettrici, telefonici, le tubazioni del gas e la sistemazione degli impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda.

3. Per gli interventi su edifici o complessi di edifici, vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99, dovrà essere ottenuta, preventivamente, la relativa autorizzazione, secondo le competenze, da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
4. Tutti gli interventi, comunque, che interessano elementi decorativi e/o pittorici di riconoscibile valore storico documentale sono obbligatoriamente oggetto di segnalazione al Comune e alla competente Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D., anche per gli immobili non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99.

ART. 8 - PROCEDURE

1. La documentazione grafica e la modulistica che il Piano del Colore prevede dovrà essere redatta e compilata in modo completo ed esaustivo, nel fornire una descrizione dell'intervento, al fine di consentire la verifica della conformità alla presente Guida alle Norme, nonché ai contenuti di cui al Capo II del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°26/2002.
2. Le procedure da seguire sono le seguenti, differenziate a seconda che si tratti di interventi di tipo **A** o **B**:
 - **A** - gli interventi della presente categoria sono oggetto di sola preventiva comunicazione attestante la conformità alle specifiche norme previste dal presente Piano per il particolare intervento;
 - **B** - possono essere legittimati previa presentazione al Comune di pratica edilizia relativa a Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A.) o Permesso di Costruire, corredata della modulistica fissata dal presente Piano del Colore, correttamente compilata; l'istruttoria verificherà la conformità della pratica edilizia in ordine alla metodologia di analisi critica, scelte progettuali ed operative, rispetto ai dettami fissati del presente Piano del Colore;
3. Per tutti quegli interventi rientranti nella categoria B), s'impone il passaggio per competenza, della pratica edilizia alla Commissione comunale preposta, che ne verificherà la conformità progettuale e metodologica rispetto ai dettami del presente Piano del Colore.
4. Pertanto tutti gli interventi edilizi di facciata sugli edifici rientranti nella perimetrazione del centro storico, nessuno escluso, sono oggetto di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o di pratica di Permesso di Costruire;
5. Per gli interventi di cui alla categoria A), si dovranno indicare, comunque, i materiali da impiegarsi, come previsto dalle Norme guida illustrate nella parte seconda;
6. Per gli interventi edilizi oggetto di D.I.A. e/o Permesso di Costruire, all'atto della presentazione dell'istanza e del progetto, oltre alla documentazione da predisporre fissata dal caso specifico e relativamente alla rispondenza alle presenti Norme del Piano del Colore, sono richiesti gli elaborati specificati nel successivo art.13.

ART.9 - ADEMPIMENTI D'OBBLIGO

1. Preventivamente alla presentazione della pratica di D.I.A. o di Permesso di Costruire, per gli interventi edilizi di cui alla categoria B), attinenti opere di tinteggiatura, il committente dovrà eseguire una o più campionature delle tinte scelte sulla facciata oggetto dell'intervento, al fine di consentire la preventiva valutazione da parte della Commissione comunale preposta.
2. Dovrà essere eseguita apposita campionatura per tutti i colori previsti dal progetto (fondi, elementi decorativi, altri elementi).
3. La codifica dei colori deve essere espressa, esclusivamente, nel sistema NCS standard.

ART.10 - CONDUZIONE DEI LAVORI, VERIFICHE, SANZIONI.

1. In base alla pratica di D.I.A. o al Permesso di Costruire, il tecnico incaricato, in rappresentanza della Commissione comunale preposta al controllo del decoro delle facciate del Centro Storico, in corso di istruttoria, effettuerà un sopralluogo per constatare la congruità del progetto e rilevare, nel caso di dipintura di facciata e di infissi, le tracce di colorazione esistenti.
2. L'incaricato di cui al comma precedente, potrà stabilire la necessità d'integrazione della pratica edilizia con l'esecuzione di adeguate indagini stratigrafiche, al fine di approfondire la conoscenza delle eventuali decorazioni pittoriche o di intonaci monocromi originali.
3. Nel caso di intonacatura, tinteggiatura degli infissi esterni ed elementi in ferro, l'incaricato di cui al comma 1, visionerà le varie tonalità della tinta prescelta per il progetto, che dovranno essere opportunamente campionate sul posto ed accostate in posizione opportuna, al fine di valutarne la validità sia tonale sia tecnologica.
4. Se all'atto del sopralluogo preventivo, di cui al comma 1, il ritrovamento di tracce coloristiche, decorate o non, contrastasse con il progetto presentato, è fatto obbligo per il privato la redazione di un nuovo progetto coloristico.
5. I proprietari degli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e 490/99, nel caso di intervento relativo al restauro di facciata, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione, secondo le competenze, da parte della Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D..
6. Qualora il committente esegua i lavori in assenza di comunicazione per gli interventi di categoria A), assenza o parziale o totale difformità rispetto alla Denuncia di Inizio Attività o alla pratica di Permesso di Costruire per gli interventi di categoria B), sarà soggetto, oltre che ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla Normativa vigente, anche a quelli specifici fissati dal Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°26/2002, nonché al rifacimento degli interventi eseguiti e non conformi al presente Piano, a cura e spese dell'interessato.

CAPO III - CARATTERI DELL'INTERVENTO

ART.11 - ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento su un prospetto, appartenente ad un partito architettonico di facciata attualmente "unitaria" (per progettazione, per costruzione e/o per successive stratificazioni storiche), pur appartenente a proprietari differenti, deve essere eseguito in modo completo e contemporaneo.
2. È sempre fatto obbligo che gli interventi di coloritura e tinteggiatura siano realizzati su tutti i fronti appartenenti all'edificio, compresi quelli laterali.
3. L'intervento sui prospetti deve corrispondere materialmente alle "unità di facciata attuali", differenziando il fabbricato da quelli attigui: non è consentito in alcun modo utilizzare la stessa tinteggiatura per edifici distinti adiacenti o anche molto prossimi, salvo che si tratti di edifici dove è materialmente ed inequivocabilmente presente una tinteggiatura storica che lo giustifichi e richieda.
4. Le "unità di facciata attuali", meglio definite nel successivo art.1, Capo I del Titolo II "Norme guida: fase di progetto", s'identificano con l'unitarietà del partito architettonico di facciata, storicamente consolidato, secondo le indicazioni che il presente Piano fornisce con l'elaborato di cui alla Tav.3, relativamente alle cortine edilizie prospettanti le Pubbliche vie; l'individuazione delle "unità di facciata attuali", per gli edifici che prospettano sugli spazi aperti interni agli isolati, dovrà seguire le stesse indicazioni metodologiche.
5. Gli interventi devono investire tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinare l'immagine complessiva del fabbricato (elementi decorativi, serramenti, opere in ferro, ecc.) e pertanto compresi nel progetto e/o indicati nella modulistica ad essi correlata.

ART.12 – METODOLOGIA OPERATIVA

1. Ogni intervento deve essere oggetto di un progetto specifico che si basi sull'analisi e sulla valutazione complessiva di tutti i fattori che contribuiscono a determinare un risultato appropriato e di valore, ai fini della conservazione dell'edilizia storica di Pomigliano d'Arco, della qualità architettonica, urbana ed ambientale degli edifici.
2. Il progetto deve quindi tenere in considerazione tutte le informazioni necessarie dai punti di vista analitico, storico, tecnologico, delle tecniche costruttive e dei materiali.
3. Deve essere posta particolare cura alla conservazione ed alla valorizzazione degli elementi decorativi originali presenti sui prospetti degli edifici.
4. Sia nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente che nei casi di nuova edificazione (in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia) si richiede l'utilizzo di materiali e finiture di qualità, posti in opera secondo regola d'arte.
5. Si richiede, in caso di particolare interesse e peculiarità, la conservazione degli intonaci, degli elementi architettonici e decorativi; in questi casi, l'eventuale sostituzione in ripristino è subordinata alla dimostrazione, in sede di istruttoria della pratica edilizia, delle condizioni di irrecuperabilità dei manufatti con opere di consolidamento e restauro, oppure alla dimostrazione di incompatibilità tra il rivestimento e il supporto murario sottostante; le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiali e tecniche analoghe o compatibili con quelle esistenti; rimane comunque implicita l'esigenza dell'assoluta riconoscibilità degli inserti integrativi e/o

sostitutivi, attraverso differenziazioni di materiali o di trattamento dello stesso materiale e/o l'isolamento della zona d'integrazione.

6. La scelta dei colori (fondo, elementi architettonici in rilievo, serramenti, infissi, ecc.) è proposta all'ufficio Comunale competente a cura del progettista incaricato, nel rispetto delle presenti Norme: tutti i colori prescelti vanno indicati nella modulistica preposta dal presente Piano del Colore.

ART.13 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La documentazione da allegare alle domande di legittimazione degli interventi edilizi normati dal Piano del Colore è la seguente:

- I. RILIEVO METRICO DELL'EDIFICIO:** pianta (almeno del piano terra), prospetti e sezioni (almeno n°1) dell'edificio, rappresentato in scala 1:50; l'elaborato deve contenere l'indicazione dimensionale di tutti gli elementi di finitura esistenti, compresa quella degli elementi tecnologici, impiantistici e per la comunicazione;
- II. RILIEVO ARCHITETTONICO:** prospetti e sezioni delle facciate interessate dall'intervento in scala 1:50; in questo elaborato devono essere riportati tutti gli elementi di finitura del partito architettonico delle facciate con l'indicazione dei materiali presenti: il rilievo deve essere accompagnato da idonea e completa documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio di formato 18 x 24.
- III. PARTICOLARI COMPOSITIVI:** tavola degli elementi di finitura decorativi e plastici esistenti in facciata, secondo le scale di rappresentazione più opportune (almeno in scala 1:10 o 1:20); il disegno di tali particolari deve essere integrato da fotografie di dettaglio di formato 18 x 24.
- IV. RILIEVO DELLO STATO DI DEGRADO:** prospetti che, utilizzando come base cartografica il rilievo architettonico, analizzano i paramenti murari riportando le perimetrazioni delle zone soggette ad alcuni aspetti tipici del degrado (esfoliazione della tinteggiatura, efflorescenze saline, lesioni d'intonaco, tracce di umidità, ecc.), utilizzando la legenda del Lessico Normal 1/88, inserita nella Schedatura Documentale, di cui al successivo punto XII ed allegata alle presenti norme.
- V. RILIEVO DEL COLORE:** prospetti dell'edificio in scala 1:50, utilizzando come base cartografica il rilievo architettonico; informazioni specifiche dovranno essere fornite relativamente al rilievo cromatico degli intonaci, degli stucchi e delle tonalità del paramento lapideo; per il rilievo e la conoscenza dei cromatismi originari, laddove presenti e richieste dalla Commissione comunale preposta, andranno effettuate indagini stratigrafiche chimico-fisiche.
- VI. PROGETTO DI INTERVENTO:** prospetto e sezione delle facciate in scala 1:50; devono essere indicati tutti gli interventi (tipo di materiali, tinteggiature, trattamenti superficiali, ecc.) che si intendono eseguire per la conservazione ed il restauro degli elementi del partito architettonico esterno dell'edificio.

- VII. PROGETTO DEL COLORE:** prospetti dell'edificio almeno in scala 1:50, utilizzando come base cartografica il rilievo del colore, contenenti l'indicazione di tutti i cromatismi di progetto (intonaci, stucchi, tonalità del paramento lapideo, ecc.) che si intendono proporre; per ciascuna tipologia di cromatismo, andranno verificate le rispettive campionature in cantiere da parte della Commissione comunale preposta;
- VIII. RAPPRESENTAZIONE CROMATICA DI PROGETTO NEL CONTESTO URBANO:**
- Al fine della valutazione da parte della Commissione comunale preposta del rapporto cromatico del colore con il suo contesto urbano è necessario l'inserimento del "progetto del colore" dell'edificio soggetto ad intervento nel rilievo cromatico dell'ambiente urbano, in scala 1:200;
 - per i prospetti degli edifici inseriti in un organismo edilizio complesso, come ad esempio una cortina edilizia di edifici, andranno rappresentati anche gli edifici immediatamente contigui, ciascuno con i cromatismi appartenenti allo stato dei luoghi;
 - per i due punti precedenti è contemplato l'ausilio di tecniche di "fotomontaggio";
- IX. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:**
- vedute parziali della facciata e particolari degli elementi compositivi, con almeno una fotografia d'insieme del formato 18x24;
 - la documentazione suddetta dovrà essere predisposta secondo la metodologia di ripresa indicata nell'allegata scheda;
 - la documentazione fotografica dovrà essere predisposta e consegnata sia in formato cartaceo che digitale (.jpg);
- X. RELAZIONE STORICO-TECNICA ILLUSTRATIVA:**
- La relazione storica che contenga notizie documentate sulle principali fasi storico-evolutive dell'edificio oggetto dell'intervento;
 - La relazione tecnica illustrativa degli interventi di progetto, nel caso di ripristino d'intonaci e relativa tinteggiatura, dovrà contenere le schede tecniche o informazioni tecniche di dettaglio dei materiali che s'intendono utilizzare;
- XI. RELAZIONE TECNICA DELL'INDAGINE STRATIGRAFICA CHIMICO-FISICA:**
- La relazione dovrà essere redatta dal laboratorio che ha eseguito l'indagine sugli intonaci esistenti, con i risultati dettagliati delle stesse;
 - tale relazione deve essere accompagnata da un prospetto, in scala adeguata (almeno in scala 1:200), che riporti l'indicazione dei punti in cui sono stati effettuati i prelievi dei campioni analizzati e la numerazione relativa;
 - il presente elaborato dovrà essere redatto solo se richiesto ad integrazione da parte della Commissione comunale preposta.
- XII. SCHEDATURA DOCUMENTALE:** compilazione delle schede riassuntive delle fasi d'intervento, secondo i modelli di documentazione allegati alle presenti norme da cui si evince, in maniera sintetica, la rispondenza del Progetto ai criteri

valutativi di cui al Capo II del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°26/2002.

2. Il Comune di Pomigliano d'Arco sta predisponendo un archivio storico della città attraverso la creazione di una Banca Dati dell'Ufficio di Piano comunale; a tal fine è utile la raccolta di materiale iconografico che, oltre ad essere indispensabile per la documentazione dell'intervento sulle facciate degli edifici del Centro storico per cui si richiede la legittimazione, è di fondamentale importanza per l'arricchimento della Banca Dati; nell'ambito di questa iniziativa la cittadinanza è invitata alla collaborazione fattiva, soprattutto per quanto concerne la documentazione privata, diversamente non accessibile e relativa a immagini, disegni originali e quant'altro, che sono considerati elementi atti alla comprensione della storia della fabbrica, pertanto una testimonianza storica da conservare, nel più ampio e condiviso progetto di creazione di una memoria da tramandare alle generazioni future.
3. Per gli interventi che riguardano le facciate degli edifici compresi negli ambiti di cui all'art.5, comma 3, il Piano del Colore mette a disposizione il lavoro esemplificativo di dettaglio compiuto per il Rilievo critico, nonché gli approfondimenti progettuali, rispettivamente:

ANALISI:

- Tav. 4.1 – Rilievo critico: Ambito XXIV - Corso Vittorio Emanuele (1:200);**
- Tav. 4.2 – Rilievo critico: Ambito XXV - Corso Vittorio Emanuele (1:200);**
- Tav. 4.3 – Rilievo critico: Ambito X – Via Roma (1:200);**
- Tav. 4.4 – Rilievo critico: Ambito XI - Piazza Giuseppe Garibaldi (1:200);**
- Tav. 4.5 – Rilievo critico: Ambito XVII – Via Roma (1:200);**
- Tav. 4.6 – Rilievo critico: Ambito XV - Via Vittorio Imbriani (1:200);**
- Tav. 4.7 – Rilievo critico: Ambito XVI - Via Guglielmo Marconi (1:200);**
- Tav. 4.8 – Rilievo critico: Ambito XXVII - Corso Umberto I (1:200);**
- Tav. 4.9 – Rilievo critico: Ambito Ixvii - Masseria Guadagni (1:200);**
- Tav. 4.10 – Rilievo critico: Ambito XXXV - Via Carlo Poerio (1:200);**
- Tav. 4.11 – Rilievo critico: Ambito XXXII - Via Vincenzo Pirozzi (1:200);**
- Tav. 4.12 – Rilievo critico: Ambito XL - Le Palazzine (1:200);**
- Tav. 4.13 – Rilievo critico: Ambito Iiv - Villa Cirino (1:200);**

PROGETTO DEL COLORE:

- Tav. 7.1 – Progetto del colore: Ambito XXIV - Corso Vittorio Emanuele (1:200);**
- Tav. 7.2 – Progetto del colore: Ambito XXV - Corso Vittorio Emanuele (1:200);**
- Tav. 7.3 – Progetto del colore: Ambito X – Via Roma (1:200);**
- Tav. 7.4 – Progetto del colore: Ambito XI - Piazza Garibaldi (1:200);**
- Tav. 7.5 – Progetto del colore: Ambito XVII – Via Roma (1:200);**
- Tav. 7.6 – Progetto del colore: Ambito XV - Via Vittorio Imbriani (1:200);**
- Tav. 7.7 – Progetto del colore: Ambito XVI - Via Guglielmo Marconi (1:200);**
- Tav. 7.8 – Progetto del colore: Ambito XXVII - Corso Umberto I (1:200);**
- Tav. 7.9 – Progetto del colore: Ambito Ixvii - Masseria Guadagni (1:200);**
- Tav. 7.10 – Progetto del colore: Ambito XXXV - Via Carlo Poerio (1:200);**
- Tav. 7.11 – Progetto del colore: Ambito XXXII - Via Vincenzo Pirozzi (1:200);**
- Tav. 7.12 – Progetto del colore: Ambito XL - Le Palazzine (1:200);**
- Tav. 7.13 – Progetto del colore: Ambito Iiv - Villa Cirino (1:200).**

ART.14 – FINE LAVORI

1. Al termine dei lavori, sia di categoria A) che B), i relativi intestatari dovranno inviare dichiarazione di fine lavori che dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento; a tale dichiarazione, necessaria per la chiusura della pratica, dovrà essere allegata una idonea documentazione fotografica (almeno due fotografie d'insieme –da diverse angolature secondo la metodologia operativa di cui all'allegata scheda- formato cartaceo 18x24 e formato digitale .jpg) che servirà all'Ufficio di Piano comunale per l'aggiornamento dell'archivio delle facciate del Centro Storico di Pomigliano d'Arco.
2. Il Comune, una volta accertata la buona riuscita dei lavori, rilascerà la dichiarazione di conformità dei lavori stessi, anche ai sensi ed agli effetti dell'art.26 e successivi del Capo II del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°26/2002.
3. Le ditte costruttrici che avranno eseguito a regola d'arte, intonaci, tinteggi e rifiniture, come prescritto dalle presenti Norme del Piano del Colore, avranno titolo preferenziale per l'inserimento nell'elenco delle Ditte di fiducia dell'Amministrazione comunale, nella specifica categoria .

ART.15 – VALIDITÀ DELLE LEGITTIMAZIONI PREGRESSE

1. Tutti gli elementi di facciata, elementi architettonici, decorativi, tecnologici, nonché l'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo, con l'entrata in vigore del presente regolamento del Piano del Colore per l'edilizia storica, verranno tollerati, anche se incongrui, purché a suo tempo regolarmente autorizzati.
2. Gli elementi di cui al precedente comma saranno sottoposti a revisione, applicando i criteri normativi del presente regolamento, ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione globale di facciata o, semplicemente, per il rinnovo dell'elemento in questione; in tale caso saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alle parti omogenee, come illustrato nei paragrafi successivi.

TITOLO II NORME GUIDA: FASE DI PROGETTO

CAPO I - PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL COLORE, SUI MATERIALI E ALTRI ELEMENTI CHE INTERESSANO L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI

ART.1 – INTERVENTI DI FACCIATA

1. La presente normativa stabilisce le metodologie per il “**progetto del colore**” sulle facciate del Centro Storico di Pomigliano d'Arco e prevede interventi di facciata unitari.
2. Per **intervento di facciata unitario** si intende un progetto esteso a tutta l'**Unità di Facciata** (dalla linea di terra al cornicione dell'edificio), completo di tutti gli interventi di riordino compositivo–decorativo, tecnologico e funzionale, ivi compresa la riorganizzazione dell'oggettistica ad uso commerciale e privato.
3. Il progetto d'intervento deve essere redatto secondo le indicazioni metodologiche e di riferimento riportate negli elaborati del Piano del Colore ed in particolare, nel rispetto delle indicazioni fornite nella schedatura dell'Ambito unitario d'intervento di appartenenza: infatti, l'estensione dell'intervento è individuata nei predetti elaborati con l'indicazione dell'**Unità di Facciata** di intervento, il cui criterio guida per la definizione è dato dall'unitarietà del partito architettonico di facciata dell'edificio e non dalle eventuali attuali suddivisioni di proprietà.
4. È da considerarsi normante, per l'individuazione dell'Unità di Facciata attuale, la condizione di **leggibilità dell'unitarietà del partito architettonico della facciata**, indipendentemente dalla corrispondenza planimetrica con una o più unità edilizie.
5. **S'intendono facenti parte integrante dell'Unità di Facciata anche i prospetti secondari dell'edificio, laterali e/o prospettanti sull'area di pertinenza dell'unità edilizia; è obbligatoria l'estensione dell'intervento edilizio a questi prospetti, anche se appartenenti ad una cortina edilizia prospettante su di una proprietà confinante.**
6. **Non sono ammessi interventi di facciata parziali o incompleti**, per ciò che attiene le finiture e le tecniche di realizzazione, così come prescritto nei successivi articoli.
7. In ogni intervento edilizio operato su edifici del centro storico dovrà essere salvaguardata la leggibilità delle trasformazioni stratificate del tempo sull'edificio per cui gli elementi architettonici e compositivi, storicamente consolidati, che denunciano **trasformazioni storicamente significative devono essere conservati e trattati unitariamente**, anche se interessano più unità di facciata contigue o una parte di un'unità di facciata; ad esempio, cornicioni contigui su due unità di facciata attuali, portali non baricentrici rispetto all'edificio, finestre e balconi non allineati o con diversi elementi di finitura originari ecc.
8. Per gli edifici classificati come **vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99, di “valore storico-artistico”, “storico-testimoniale” e per quelli con analoghe caratteristiche ma appartenenti alle parti interne degli isolati**, è obbligatorio il restauro e il risanamento conservativo; nei casi di necessità estetica e statica, le integrazioni e le sostituzioni di elementi architettonici, decorativi, ecc., devono rispondere all'esigenza dell'assoluta riconoscibilità degli inserti integrativi e/o sostitutivi pur salvaguardando l'unitarietà figurativo-compositiva dell'insieme.

9. Per gli edifici storici classificati come **“omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”** e per quelli con analoghe caratteristiche ma appartenenti alle parti interne degli isolati, gli interventi devono rispondere alle norme guida per ciò che attiene alle parti omogenee e/o agli elementi architettonici con carattere storico-testimoniale; quindi, le scelte di progetto e di restauro devono essere tese alla valorizzazione ed alla conservazione degli elementi che ancora ne definiscono, il carattere storico; rimane, comunque, l'obbligo dell'intervento esteso a tutta l'unità di facciata ed alla completezza, con l'impiego dei cromatismi previsti dal Piano del Colore.
10. Per gli edifici classificati come **“omogenei al tessuto edilizio”** o **“estranei al tessuto edilizio”** e per quelli con analoghe caratteristiche ma appartenenti alle parti interne degli isolati, gli interventi dovranno essere tesi a mitigarne l'impatto visivo, mediante tinteggiature che prediligano i toni di colore neutro che, comunque, dovranno essere scelti tra quelli che il Piano del Colore individua per l'edilizia “non storica”: rimane, comunque, l'obbligo dell'intervento esteso a tutta l'unità minima di facciata ed alla completezza; gli elementi di finitura anche su questi edifici dovranno essere compatibili con il criterio di unitarietà delle “parti omogenee” a meno che nelle presenti norme non sia specificato diversamente per la singola parte o l'elemento in questione.

ART.2 – LE PARTI OMOGENEE

1. Le norme guida sono articolate e suddivise per “parti omogenee” a significare che, per ogni intervento relativo ad una parte omogenea, tutti gli elementi che la compongono devono essere presi in considerazione globalmente.
2. Per ogni parte omogenea è specificato in quali casi è ammesso intervenire secondo suddivisioni di proprietà o per esigenze particolari.
3. Le presenti norme guida, per ciò che attiene le parti omogenee **relative ad elementi impiantistici-tecnologici o legati a funzioni comunicative** devono essere osservate per **tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del centro storico**, prescindendo, quindi, dalla singola classificazione dell'edificio operata dal presente Piano, se non diversamente specificato negli appositi articoli.
4. Sono ammessi **interventi non unitari su parti omogenee solo per alcune categorie di opere**, così come specificato negli appositi articoli.
5. Le parti omogenee di facciata individuate dal Piano ed analizzate nella presente **PARTE I**, sono le seguenti:
 - A) **PARTI OMOGENEE relative ad elementi del partito architettonico di facciata:**
 - A1 – Coperture;
 - A2 - Superfici di facciata;
 - A3 - Elementi di finitura.
 - B) **PARTI OMOGENEE relative ad elementi impiantistici-tecnologici o legati a funzioni comunicative sono:**
 - B1 - Oggettistica tecnologica;
 - B2 - Oggettistica funzionale;
 - B3 – Oggettistica per la comunicazione.

6. Le parti omogenee di cui alla precedente lettera **B)**, saranno trattate specificatamente nella successiva **PARTE II**.

ART.3 – A1 - COPERTURE

1. Nel presente articolo riguardante la parte omogenea **relativa alle coperture** vengono stabiliti i criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che la compongono, sia essa piana o a falde, e che sono illustrati nei punti sotto elencati:

- A1.1 – Manto di copertura e lastrici solari;**
- A1.2 – Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori;**
- A1.3 – Abbaini, lucernai e torrette o altane;**
- A1.4 – Aggetti di gronda;**
- A1.5 – Canali di gronda e pluviali.**

2. Nel caso di intervento sul **manto di copertura o sul lastrico solare**, l'intervento è da intendersi esteso a tutti gli altri elementi della parte omogenea.
3. Nel caso di interventi **A1.2** o **A1.3**, le parti omogenee possono riguardare le singole proprietà.
4. Nel caso di interventi **A1.4** e **A1.5**, la parte omogenea si intende estesa a tutta l'unità di facciata dell'edificio.
5. **Ringhiere e parapetti incongrui**, con l'entrata in vigore delle presenti norme, **saranno tollerati purché**, a suo tempo, **regolarmente autorizzati**, fino a quando non diventano oggetto di nuovo intervento che sarà predisposto secondo le presenti Norme.
6. **Tutti gli elementi di cui sopra saranno sottoposti a revisione**, applicando i criteri normativi del presente piano, ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione globale di facciata, della copertura o semplicemente per il rinnovo dell'elemento in questione; in tal caso **saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alla parte omogenea**.

ART.4 - A1.1 - Manto di copertura e lastrici solari

1. **Per gli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” il rifacimento del manto di copertura o del lastrico solare dovrà riproporre la tipologia esistente**, se compatibile con la tradizione storica locale, o ripristinare quello tradizionale nei modi previsti dalle presenti norme.
2. **Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, per il manto di copertura appartenente a tipologie a falde** è da escludersi l'impiego di materiale diverso dal laterizio; sugli edifici “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici” tale obbligo vige se e solo se la copertura a falde costituisca un elemento dell'edificio storicamente consolidato.
3. Il manto di copertura tradizionale a falde può appartenere a varie tipologie, con tegole curve o piane: coppo e sottocoppo, embrice e coppo - dette “maritate” o “alla romana”- e di più recente fattura tipologie ad incastro che utilizzano esclusivamente tegole piane (tipo marsigliesi, che il Piano considera perché appartenenti all'edilizia storica locale consolidata).

4. Gli interventi che interessano manti di copertura tradizionali, su edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, devono prevederne il restauro conservativo **ed è fatto obbligo conservarne la tipologia originaria**;
5. Nel caso di rimaneggiamento del manto di copertura tradizionale è **obbligatoria la riutilizzazione**, per quanto possibile, **delle medesime tegole esistenti**; l'integrazione con nuove tegole di quelle non recuperabili, deve avvenire preferenzialmente in posizione sottoposta a quelle originarie.
6. Su edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” è fatto obbligo l'utilizzo di materiale di recupero (almeno nella percentuale del 50%), avente dimensioni e cromie di quello esistente, salvo diverse disposizioni concordate con la Soprintendenza, nel caso di interventi su edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99.
7. E' obbligatorio, su edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, per la realizzazione di sfiati nel sottotetto, l'impiego di tegole speciali della tradizione, opportunamente sagomate; pertanto è categoricamente vietato l'impiego di "tubi", per lo più in materiale plastico e variamente sagomati, che fuoriescano dal manto di copertura.
8. Nel caso in cui un manto di copertura su un edificio di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” sia stato oggetto nel tempo d'interventi incongrui o, comunque, di parziali integrazioni con materiali non confacenti alle tipologie costruttive tradizionali, l'intervento di progetto dovrà prevedere la sostituzione delle parti incongrue, secondo i criteri di cui alle presenti norme.
9. Per le coperture piane, tradizionalmente, il lastrico solare è costituito da battuto di lapillo; **nel caso in cui si è in presenza di coperture piane originali**, per l'appunto in lapillo battuto, quest'ultimo va conservato e restaurato con opportuni interventi di restauro conservativo.
10. E' fatto salvo il progetto d'intervento, su edifici di valore “storico-documentale”, che preveda una quota in copertura significativamente differente da quella riportata nello stato attuale; in questo caso la copertura piana deve essere trattata come indicato al successivo comma 12 del presente articolo.
11. L'intervento di restauro del lastrico solare in battuto di lapillo deve impiegare materiali e tecnologie proprie della tradizione costruttiva locale o, comunque, con essa compatibili per materiali utilizzati e tecniche costruttive.
12. In caso di documentata impossibilità di operare attraverso il restauro conservativo, da comprovare in fase di predisposizione della documentazione per la legittimazione dell'intervento edilizio, il progetto d'intervento potrà prevedere la sostituzione dell'originario battuto di lapillo: in questo caso, si provvederà a realizzare una nuova impermeabilizzazione della copertura piana che potrà essere rivestita con pavimentazioni specifiche **per esterni**, nel caso sia calpestabile, o semplicemente tinteggiando di bianco calce il manto bituminoso.
13. Su **tutti gli edifici del Centro Storico** sono vietate le impermeabilizzazioni con manti bituminosi che prevedano la successiva apposizione di vernici di colore argento e qualsiasi altro trattamento di finitura, ritenuto non compatibile con l'edilizia storica e comunque, a giudizio insindacabile della Commissione comunale all'occorrenza preposta.

14. Sugli edifici di valore “storico-artistico” con tipologia di copertura **a cupola** o, comunque, **di matrice geometrica curva** (chiese e campanili in genere), è previsto esclusivamente il **restauro conservativo**.
15. Nel caso di coperture a cupola o, comunque, di superfici curve maiolicate, l'intervento di restauro dovrà prevedere la conservazione dei singoli “embrici maiolicati”; laddove la necessità di integrazioni sia ampiamente comprovata, in fase di predisposizione della documentazione per la legittimazione dell'intervento edilizio, queste dovranno essere compatibili, rispettare il principio della riconoscibilità e salvaguardare la leggibilità dell'unitarietà dell'intera copertura.
16. Sugli edifici di valore “storico-artistici” o “storico-documentale”, le eventuali cupole o le superfici curve estradossate, non maiolicate, dovranno essere impermeabilizzate con il battuto di lapillo tradizionale e tinteggiate a calce bianca; sono, categoricamente escluse superfici di verniciature di colore argento o impermeabilizzazioni che prevedano l'ausilio di fogli bituminosi prefabbricati; qualsiasi altro tipo di intervento su tali superfici, dovrà essere sottoposto al parere preventivo insindacabile della Commissione comunale all'occorrenza preposta.
17. Il progetto sugli edifici di valore “storico-artistici” o “storico-documentale” dovrà essere illustrato da elaborati grafici dettagliati: dovrà documentare la necessità di ricorrere ad integrazioni e/o sostituzioni, unitamente alle tecniche di restauro che s'intendono utilizzare; tale documentazione sarà oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione comunale preposta.
18. Per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99 è fatto salvo l'eventuale specifico parere delle Soprintendenze competenti al rilascio del Nulla Osta preventivo.

ART.5 - A1.2 – Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori

1. I comignoli o le canne fumarie originarie esistenti sugli edifici di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” o “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici” andranno conservati: andranno invece rimossi quelli dovuti a successivi interventi incongrui.
2. Per tutti i comignoli che presentano elementi di autenticità formale e costruttiva riferibili a stilemi e tecniche tradizionali è **obbligatoria la conservazione** attraverso le metodologie proprie del restauro.
3. Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, per i comignoli di rilevante valore artistico è consentito esclusivamente l'intervento di restauro conservativo.
4. Nei casi in cui sia possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita, previa attenta e documentata valutazione da sottoporre al vaglio preventivo della Commissione comunale all'occorrenza preposta, la ricostruzione di comignoli o di canne fumarie, conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive e, dove possibile, gli stessi materiali originali di recupero.
5. Nel caso contemplato dal comma precedente, eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento possono essere consentite, previa documentata dimostrazione alla Commissione comunale di reali esigenze funzionali e, soprattutto, in relazione alle esigenze di **tutela ambientale**.

6. Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, nel caso di eventuali nuove canne fumarie o comignoli è obbligatorio l’impiego di materiali che nella forma, nella materia e nella cromia, dovranno essere compatibili con l’architettura del centro storico; i nuovi elementi non dovranno essere “imitativi” di forme e stilemi storici, ma con essi coerenti.
7. Nei casi di riordino delle coperture, il progetto deve prevedere un conveniente raggruppamento per le canne fumarie di nuova costruzione o anche l’utilizzo di canne fumarie collettive.
8. Le canne fumarie devono, per quanto possibile essere collocate ad una distanza, dal filo di gronda, non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
9. Sono da escludersi comignoli o canne fumarie seriali in alluminio, mentre quelle prefabbricate, in materiale refrattario e/o calcestruzzo, andranno opportunamente rivestite in materiale laterizio o lapideo, oppure intonacate e tinteggiate.
10. L’eventuale intonaco della canna fumaria dovrà essere dipinto dello stesso colore della facciata.
11. Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, i torrini esalatori devono riproporre, di norma, materiali compatibili con la tradizione costruttiva; è pertanto categoricamente vietato l’impiego di torrini in materiale plastico o comunque non consono alla tradizione, come ad esempio i torrini in metallo a forma di H.
12. Sugli edifici di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” o “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici” che conservano torrini esalatori tradizionali originari, gli stessi andranno conservati: saranno rimossi quelli dovuti a successivi interventi incongrui.
13. Il progetto deve prevedere il raggruppamento di più torrini esalatori che in ogni caso devono essere contenuti da un comignolo compatibile con l’edilizia storica.
14. Sugli edifici appartenenti all’Ambito “Cairolì” e “Palazzine” è obbligatorio il restauro delle canne fumarie, dei torrini esalatori e dei comignoli originari esistenti sulle coperture.
15. La Norma prevede che le canne fumarie vadano posizionate sulle coperture degli edifici.
16. E’ vietato costruire canne da fumo applicate alle pareti e visibili dallo spazio pubblico; nel caso di effettiva necessità, legata per lo più alla funzione d’uso, come ristoranti, pizzerie, ecc., potrà essere **attentamente valutata** da parte della Commissione comunale, l’opportunità del posizionamento sulle facciate interne degli edifici, comunque non visibili dalla pubblica via; in tal caso, le canne fumarie dovranno essere opportunamente rivestite con materiale compatibile con l’immagine dell’edilizia storica, in grado di "invecchiare" come quelli della tradizione: eccezione a quanto precisato dal presente comma potrà essere valutata preventivamente dalla Commissione comunale preposta.
17. Ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione completa della facciata e/o della copertura sarà obbligatoria l’eliminazione di comignoli, delle canne fumarie e dei torrini non rispondenti alle presenti norme ed il loro rifacimento.

ART.6 - A1.3 - Abbaini, lucernai e torrette o altane.

1. Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” per tutti gli abbaini e lucernai, nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, è obbligatorio il restauro conservativo; nel caso di comprovata e documentata impossibilità, le integrazioni dovranno essere compatibili con l’edilizia storica, nonché rispettose dei principi di riconoscibilità.
2. Laddove, sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, sia documentato l’elevato stato di degrado degli abbaini, dei lucernai e delle altane e risulti impossibile intervenire con il restauro conservativo, è consentita la ricostruzione degli stessi, conservando le forme precedenti, preventivamente ed esaustivamente illustrate nella documentazione da produrre per la legittimazione dell’intervento al vaglio della Commissione comunale preposta ed impiegando tecniche costruttive compatibili con l’edilizia storica.
3. Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” è consentito il restauro degli **abbaini esistenti**, solo nel caso in cui non siano in contrasto con le presenti norme e laddove siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali.
4. Sugli edifici di valore “storico-artistico” che non presentano abbaini è da escludersi la riproposizione di tali elementi; sugli edifici di valore “storico-documentale” gli abbaini sono ammessi solo se la quota di copertura che l’intervento prevede sia significativamente differente da quella esistente e se il sottotetto non costituisca volume-tecnico, bensì un piano abitabile.
5. I lucernai non dovranno essere costituiti da vetri a specchio o altro materiale simile, incompatibile con la tutela ambientale.
6. Negli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” che conservano elementi quali altane e torrette coeve alla loro costruzione o storicamente consolidate, è **obbligatorio il restauro conservativo; le integrazioni, dovranno essere compatibili (per forma, dimensioni, materiali), nonché rispettose del “principio della riconoscibilità”**: l’intervento dovrà rispettare l’autenticità degli elementi da tutelare ed essere “distinguibile”, pur restituendo la lettura unitaria dell’impianto architettonico da salvaguardare.
7. Su tutti gli edifici del Centro Storico che non presentano tali elementi è vietata la riproposizione di altane o torrette laddove non originarie o storicamente consolidate.

ART.7 - A1.4 – Aggetti di gronda

1. Gli aggetti di gronda, in tutti gli edifici di “valore storico-artistico” o “storico-documentale” in cui siano rilevabili elementi costruttivi “autentici” e riferibili a tecniche costruttive tradizionali, come individuati negli elaborati “La tradizione e gli elementi di finitura”, **Tav. 5.1** (Finiture e colori delle superfici), **Tav. 5.2** (Elementi architettonici) e **Tav. 5.3** (Infissi ed elementi in ferro), dovranno essere trattati con rigorosi criteri di restauro conservativo.
2. Si potrà procedere alla reintegrazione parziale degli aggetti di gronda, qualora non fosse possibile intervenire per le singole parti, riproponendo i materiali, le cromie e le tecniche costruttive tradizionali: tutto l’intervento dovrà essere supportato da un accurato rilevamento grafico e fotografico, preventivamente eseguito e collazionato per l'ottenimento della legittimazione dell'intervento; nel rispetto delle "forme" originarie preesistenti, dovrà essere predisposta

l'esecuzione preventiva di specifici calchi, al fine di rendere un'adeguata rappresentazione esaustiva di ogni singolo dettaglio.

3. Gli aggetti di gronda, negli edifici “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, se sono da ritenersi elementi “storici” e “autentici”, dovranno essere trattati con gli stessi interventi suddetti.
4. Nel caso di edifici di “valore storico-artistico” che presentino l'intero aggetto di gronda alterato e incongruo, può essere valutata, al fine della leggibilità dell'unità figurativa dell'edificio, l'opportunità del ripristino, solo nel caso di una preesistenza documentata da grafici originali e/o foto d'epoca e quant'altro possa essere ritenuto valido alla ricostruzione dell'immagine originaria dell'edificio.
5. I nuovi aggetti di gronda su edifici “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, “omogenei al tessuto edilizio” o “estranei al tessuto edilizio” dovranno essere compatibili con l'edilizia storica, distinguendosi da essa per linguaggio architettonico.
6. Qualora i coronamenti superiori degli edifici, riconducibili a elementi storici autentici, siano continui su più unità di facciata attuali, l'intervento avrà cura di conservare tale continuità, nel rispetto della salvaguardia dell'autenticità e della leggibilità delle trasformazioni edilizie storicamente significative.

ART.8 - A1.5 – Canali di gronda e pluviali

1. I canali di gronda e i discendenti pluviali dovranno essere realizzati in lamiera o acciaio zincato, opportunamente verniciate in relazione al progetto cromatico dell'intero edificio.
2. Nei casi in cui sia rilevabile l'esistenza di originari discendenti pluviali in laterizio, spesso tradizionalmente incluse nelle murature, andranno restaurati e conservati in loco come elementi storico-testimoniali, prescindendo dalla funzione d'uso attualmente loro attribuita.
3. E' escluso categoricamente l'uso di materiali plastici, dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata.
4. La cromia dei canali di gronda e dei discendenti pluviali dovrà essere coerente con quella della facciata; in via generale, tale cromia dovrà essere uguale a quella della parte di facciata pertinente.
5. I canali di gronda e i discendenti pluviali devono essere a sviluppo circolare, consono alle tradizioni costruttive del luogo.
6. Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali dovranno essere rispettosi dei caratteri architettonici e compositivi della facciata, in maniera coerente con i medesimi.
7. I discendenti pluviali, di Norma, dovranno essere posizionati secondo **una linea verticale** sui prospetti secondari dell'edificio o, se non sussistono problemi di tipo statico, all'interno di appositi cave di nella muratura.

8. I discendenti pluviali potranno essere posizionati secondo **una linea verticale** alle estremità della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate contigue, solo nei casi di effettiva necessità e previo parere della Commissione comunale preposta al vaglio.
9. In presenza di eventuali aggetti delle cornici orizzontali, i discendenti pluviali dovranno rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo ma conservando l'assialità.
10. Il presente articolo si considera valido per tutta l'edilizia del Centro Storico, prescindendo dalla specifica classificazione degli edifici che il Piano del Colore adotta.

ART.9 –A2 - SUPERFICI DI FACCIATA

1. Nel presente articolo riguardante la parte omogenea relativa alle **superfici di facciata** vengono stabiliti i criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che la compongono.
2. **La parte omogenea relativa alle superfici di facciata si può così suddividere:**
 - Le **superfici appartenenti al fondo** della facciata che possono essere articolate nei seguenti modi:
 - murature con paramento a faccia vista;
 - murature con paramento intonacato e tinteggiato.
 - Le **superfici appartenenti agli elementi architettonici e decorativi** della facciata che possono essere articolate nei seguenti modi:
 - elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo;
 - elementi architettonici e decorativi in stucco o simulati pittoricamente.
3. E' fatto obbligo che qualsiasi intervento relativo alle superfici di facciata sia esteso a **tutta l'unità di facciata**.
4. Sono da considerarsi superfici di facciata anche i **“muri di recinzione e di confine”** e, conseguentemente, gli interventi ad essi relativi devono attenersi alle presenti norme.
5. Alla stessa stregua, sono da considerarsi superfici di facciata anche gli **“archi passanti”** che, segnano l'ingresso di alcune corti e/o masserie e, conseguentemente, gli interventi ad essi relativi devono attenersi alle presenti norme.
6. Sono da considerarsi superfici di facciata da tutelare tutte le superfici appartenenti ad elementi che tradizionalmente costituiscono i caratteri tipologici, funzionali ed architettonici degli spazi aperti e/o corti, urbani e rurali, di pertinenza dell'edilizia storica, nonché dei giardini e degli orti domestici;
7. Sono generalmente da intendersi quali elementi tradizionalmente caratteristici, le scale aperte esterne, con o senza pianerottoli e/o ballatoi, i forni, i pozzi, cisterne, ecc..
8. Gli elementi che compongono il partito architettonico della facciata possono essere individuati e normati nel modo seguente:

A2.1 - Intonaci.

A2.2 - Paramenti in materiale lapideo o in tufo.

A2.3 - Elementi architettonici – rivestimenti - decorazioni plastiche.

A2.4 - Tinteggiature e coloriture - decorazioni pittoriche

A2.5 - Muri di recinzione e di confine

ART.10 - A2.1 - Intonaci

1. Per gli edifici classificati come **vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99, di valore storico-artistico o di valore storico-testimoniale**, ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce; il criterio guida deve essere il rispetto di intonaci e stucchi per il loro valore artistico e/o documentale.
2. Le integrazioni che si rendessero necessarie, a causa di localizzati stati di degrado, dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare.
3. Per gli edifici di valore **“storico-artistico”** o **“storico-documentale”** le cui facciate principali o comunque prospettanti la pubblica via, godano di una compiuta veste architettonica, sia essa originaria o frutto di successive ristrutturazioni unitarie, comunque caratterizzata da un sistema di membrature, cornici, basamenti, lesene e aperture contornate in pietra, in muratura intonacata o simulate pittoricamente, i paramenti intonacati con intonaco di tipo tradizionale dovranno essere conservati; tale operazione dovrà essere effettuata mediante riprese delle parti mancanti o decoese, con malta di calce analoga per qualità e spessore alle parti originali superstiti.
4. A tal fine, la Commissione comunale preposta potrà prescrivere opportune indagini stratigrafiche, eventualmente supportate da un'indagine chimico-fisica e petrografica.
5. Le integrazioni d'intonaco nelle zone lacunose, pur differenziandosi dall'intonaco storico preesistente, dovranno essere orientate, unitamente alla successiva fase di dipintura, all'ottenimento di una superficie matericamente e cromaticamente unitaria, mediante opportune velature.
6. La percezione d'insieme della facciata non dovrà, pertanto, denunciare in maniera netta le integrazioni d'intonaco suddette.
7. Quando l'intonaco originario, su edifici di **“valore storico-artistico”** o **“storico-documentale”**, sia già stato rimosso o sia andato irrimediabilmente perduto o non ne sia possibile il mantenimento, si potrà provvedere alla decurtazione e al successivo rifacimento; contestualmente, si provvederà al rifacimento delle relative tinteggiature, in conformità all'originale, opportunamente e preventivamente documentato in fase di elaborazione della pratica edilizia autorizzativa, fatti salvi elementi decorativi di particolare pregio.
8. Nel corso della decurtazione dovrà essere lasciato in opera un campione per ogni differente tipo di vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente scelto nelle parti meglio conservate, che dovrà servire come riferimento per la definitiva sostituzione, oltre che guida per le scelte progettuali anche riferimento per i lavori della Commissione comunale preposta.
9. Lo **spessore** dei nuovi intonaci non dovrà differire in maniera apprezzabile da quello storico ancora in essere e non dovrà risultare modificata la sporgenza di cornici, lesene, ed altri elementi decorativi originari o storicamente consolidati, presenti sulla superficie muraria.

10. Su edifici di **“valore storico-artistico” o “storico-documentale”**, in caso di totale rifacimento, gli intonaci dovranno essere ricostruiti impiegando materiali, granulometrie, posologie e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco tradizionale e, comunque, compatibili con i materiali del supporto murario sottostante.
11. Sono vietate malte per intonaco a base di cemento e di calce idraulica artificiale e quelle proprie degli intonaci plastici.
12. Di norma, l'intonaco dovrà essere steso in tre strati successivi (abbozzo, arriccio e tonachino), secondo modalità e composizione propri della tradizione locale e successivamente tinteggiato secondo le modalità previste nelle presenti norme.
13. Sugli edifici **“omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”**, **“omogenei al tessuto edilizio” o “estranei al tessuto edilizio”** l'intonaco potrà essere a base di malta bastarda o cementizia con le caratteristiche proprie della buona “regola d'arte”, a meno che non si tratti di edifici con struttura in muratura di tufo dove è comunque consigliabile un intonaco traspirante che non preveda l'uso del cemento.
14. Per gli edifici **“omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”** il partito architettonico in rilievo della facciata, (basamento, davanzali, vani porte, ecc..) non dovrà essere mimetico nei confronti degli elementi originari, se presenti: l'intervento dovrà essere teso alla leggibilità del carattere storico dell'edificio attraverso la valorizzazione degli elementi originari presenti e/o della sola configurazione della aperture che può connotare tale carattere.
15. Per gli edifici **“omogenei al tessuto edilizio” o “estranei al tessuto edilizio”**, il partito architettonico in rilievo non dovrà riproporre forme e stilemi dell'architettura storica; i materiali utilizzati dovranno essere coerenti con quelli dell'edilizia storica del contesto urbano: non è ammesso l'uso di materiali non appartenenti alla cultura tradizionale locale.
16. Su **tutta l'edilizia del Centro Storico** non è consentita la proposizione progettuale di prospetti originariamente intonacati nella veste finita con pietra “a faccia vista”.
17. È prescritto il ripristino dell'intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista: **potrà costituire eccezione il caso di edifici che**, a seguito della modifica subita, **abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto**, anche se in presenza di documentata esistenza in origine del supporto intonacato; l'eccezione suddetta sarà oggetto di specifica e attenta valutazione della Commissione comunale preposta.
18. Sugli edifici frutto di **successive trasformazioni**, potranno essere lasciati privi d'intonaco eventuali lapidi, stemmi ed elementi architettonici o decorativi in pietra o altro materiale a faccia vista, inseriti nelle murature di epoca precedente, purché si tratti di elementi strutturali e decorativi di pregio formale e d'interesse storico-documentale che testimonino le successive stratificazioni dell'edificio.
19. Solo se risulta significativo al fine della leggibilità dell'evoluzione strutturale e formale dell'edificio, il progetto prevederà la conservazione “a faccia vista” e la valorizzazione di questi elementi nel complessivo intervento di restauro della facciata.
20. In tale logica, è vietata l'indiscriminata evidenziazione in facciata di elementi strutturali come archi di scarico, cantonali, architravi, travi in legno o altro, che andranno intonacati.

21. Nelle parti basamentali degli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” che conservino la zoccolatura originaria, laddove siano presenti gli effetti dell’umidità di risalita, sarà attentamente da valutare la possibilità del ripristino o della nuova esecuzione del basamento con intonaco traspirante, caratterizzato dalla presenza di inerti a grana grossa.
22. Quando la partitura compositiva orizzontale di facciata lo permette per la presenza di fasce marcapiano in stucco o comunque di linee orizzontali di stacco, si potrà proporre l’uso di intonaci aeranti unitamente a malta di calce idraulica naturale e grassello, con l’esclusione assoluta del cemento; tale finitura potrà essere opportunamente tinteggiata.

ART.11 - A2.2 - Paramenti in materiale lapideo o in tufo.

1. L’architettura tradizionale di Pomigliano d’Arco non contempla la tipologia “a faccia vista” del paramento murario in quanto il tufo è tradizionalmente protetto dall’intonaco; pur tuttavia, dovranno essere conservate le facciate con paramento in materiale lapideo o in tufo “a faccia vista”, che risultino storicamente consolidate in tale aspetto, o perché rimasti incompleti di finitura all’origine o per una successiva e storicizzata decurtazione: tali casi, poiché costituiscono **eccezione**, dovranno essere ampiamente documentati ed espressamente autorizzati dalla Commissione comunale preposta.
2. Il consolidamento e la reintegrazione di parti lesionate o mancanti dovrà essere realizzato mediante riprese a “cuci-scuci” omogeneo a quello originale per qualità e pezzatura.
3. Il consolidamento delle murature in questione, oltre che mediante reintegrazioni a “cuci-scuci”, potrà essere realizzato anche con perforazioni armate ed iniezioni di miscele leganti, purché si provveda con idonee modalità ad evitare la fuoriuscita di materiale e l’alterazione della faccia vista.
4. E’ altresì consentita l’installazione di tiranti metallici e delle relative piastre d’ancoraggio, semplici o angolari, evitando la loro sovrapposizione a cornici e membrature.
5. **Non è consentito l’inserimento all’esterno del paramento murario di cordoli e architravi in metallo o cemento armato**, o altri elementi strutturali estranei alle tecniche edilizie tradizionali.
6. Dovrà procedersi al rifacimento delle stuccature di un paramento murario “a faccia vista” ogni qualvolta lo stato di conservazione sia tale da favorire la penetrazione d’acqua nella muratura e, quindi, in grado di pregiudicare la buona conservazione del paramento medesimo.
7. La nuova stuccatura dovrà essere dello stesso tipo, colore e granulometria di quella originaria e non dovrà introdurre alcuna alterazione cromatica.
8. Per tutte le operazioni riferite al paramento in vista, dovranno essere impiegate esclusivamente malte di calce e pozzolana o sabbia, con gli eventuali accorgimenti necessari ad ottenere una colorazione quanto più possibile vicina a quella esistente. Non sono consentite stilature o stuccature dei giunti realizzate con l’impiego di malte cementizie.
9. Le **reintegrazioni di paramenti murari** “a faccia vista” sono ammesse nei soli casi di localizzati stati di degrado: questi dovranno essere talmente accentuati da non consentire alcuna diversa forma di consolidamento o recupero dell’integrità del paramento: in tali casi la reintegrazione

dovrà avvenire col metodo cosiddetto “cuci e scuci”; anche la stuccatura e la finitura superficiale della parte sostituita dovranno essere analoghe a quelle originali.

10. La stessa tecnica è prescritta, quale che sia lo stato di conservazione superficiale, per gli interventi di ripristino di paramenti murari interessati da dissesti statici ed in particolare in corrispondenza di lesioni.
11. Altri interventi di consolidamento statico sono consentiti, purché compatibili con l'edilizia storica e ove ne sia dimostrata la necessità con adeguata documentazione da sottoporre al parere preventivo della Commissione comunale preposta.
12. Negli edifici di valore “**storico-artistico**” o “**storico-documentale**” non sono ammesse integrali demolizioni e ricostruzioni dei paramenti murari “a faccia vista”: è fatta eccezione nei casi di dissesti statici di tale entità e gravità da rendere improponibile qualsiasi ragionevole forma di consolidamento; in tali casi, opportunamente documentati, il paramento potrà essere rimosso e successivamente ricostruito nella forma e nella tessitura preesistente, impiegando preferibilmente gli stessi materiali rimossi, o, in mancanza, altri analoghi per dimensione e forma; in ogni caso saranno adottati i criteri di finitura superficiale già prescritti ai punti precedenti.
13. Potranno essere demolite o rimosse eventuali “*rinzeppature*” dei paramenti murari “a faccia vista”, nonché parti d'intonaco, muratura o altra varietà di materiali e finiture comunque estranei ai paramenti originali e non costituenti testimonianza storico-documentale significativa.
14. Non sono ammessi interventi su edifici “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, “omogenei al tessuto edilizio” o “estranei al tessuto edilizio” che prevedano l'intero edificio con il paramento murario “a faccia vista”: il materiale lapideo “a faccia vista”, comunque appartenente alla cultura materiale dei luoghi, può essere utilizzato per elementi in rilievo ma non per il fondo del partito architettonico di facciata, che deve essere intonacato.

ART.12 - A2.3 - Elementi architettonici – rivestimenti - decorazioni plastiche.

1. Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” gli elementi architettonici e decorativi in **materiale lapideo**, originali o storicamente consolidati, in cui siano rilevabili forme, materiali e tecniche tradizionali, quali cornicioni, doccioni, mensole, paracarri, reggifiaccole, ecc., dovranno essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari.
2. Gli elementi suddetti, anche se non più legati ad una funzione d'uso, dovranno essere conservati e restaurati a documentazione testimoniale del processo di trasformazione dell'edificio; a tal fine è prescritto che gli elementi architettonici e decorativi di pregio siano oggetto di periodica manutenzione, con l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne il degrado.
3. Senza pregiudizio per l'impiego di nuovi materiali o di tecniche non contemplate dalle presenti norme, per tali operazioni valgono i criteri generali d'intervento di cui ai punti seguenti.
4. Dovranno essere conservate tutte le membrature e gli elementi architettonici plastico-decorativi in pietra lavica, in tufo o altro materiale lapideo a vista, inseriti nell'ambito delle strutture murarie perimetrali, con paramento esterno sia intonacato che “a faccia vista”: tali elementi potranno essere unicamente sottoposti ad operazioni di pulitura, consolidamento ed eventuale

reintegrazione, con tassellatura, delle parti mancanti o deteriorate e dovranno comunque essere idoneamente trattati ogni qual volta si intervenga sul prospetto in cui sono collocati.

5. L'**intervento di pulitura** deve avvenire mediante mezzi non abrasivi, a seguito di opportuni lavaggi o interventi di idro-sabbiatura a pressione calibrata (bassa atmosfera), impacchi con solventi appropriati, nei casi in cui il semplice lavaggio non risulti efficace.
6. E' vietato l'uso di ogni genere di sabbiatura.
7. Qualsiasi **diversa operazione di pulitura** deve essere ampiamente documentata e sottoposta al parere preventivo della Commissione comunale preposta.
8. Dovrà essere eseguito un consolidamento in profondità sugli elementi in pietra naturale o tufo di valore storico-architettonico o tipologico che, risultino in avanzato stato di degrado, al fine di garantire la stabilità e la conservazione degli stessi.
9. Si dovrà procedere a trattamenti protettivi sulla superficie esterna del materiale lapideo ogni qualvolta la medesima presenti assorbimenti di acqua eccessivi e pregiudizievoli per la buona conservazione.
10. Sugli edifici di valore "storico-artistico" o "storico-documentale" non è consentita l'apposizione di soglie e davanzali in materiale estraneo alla cultura materiale tradizionale locale; si dovrà utilizzare, preferenzialmente la pietra lavica locale.
11. Sugli edifici di valore "storico-artistico", "storico-documentale" e "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici", al fine di proteggere gli infissi esterni dall'acqua piovana, qualora non siano sovrastati da timpani ed elementi aggettanti, è possibile prevedere, sulla parte superiore, l'**abachino di ardesia** opportunamente fissato con staffe metalliche.
12. Sugli edifici di valore "storico-artistico", "storico-documentale" e "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici" è fatto divieto l'apposizione di coppi in laterizio al di sopra delle cimase; è fatta eccezione per i casi di presenza storicizzata dove i coppi in laterizio diventano oggetto di restauro.
13. Sugli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" i balconi, le strutture e i volumi che aggettano dalle murature di prospetto sulla pubblica via o sui cortili interni, sostenute per mezzo di mensole in pietra, in tufo o in ferro lavorato a mano con tecniche tradizionali, dovranno essere conservati se originari o storicamente consolidati, con le opportune opere di restauro, consolidamento e reintegrazione; altresì, dovranno essere restaurati o reintegrati i relativi impalcati in lastre di pietra, nonché eventuali pavimentazioni, balaustre, parapetti o ringhiere di fattura tradizionale.
14. Dovranno essere comunque eliminati, in caso di intervento globale sulla facciata, gli elementi in oggetto incongrui, che comportino cioè un grave pregiudizio alla statica dell'edificio o ad elementi architettonici e decorativi di particolare pregio originali o storicamente consolidati.
15. L'intervento sulle facciate degli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" deve prevedere l'eliminazione di eventuali, recenti, **rivestimenti** incongrui sul paramento murario.

16. Nei casi di sostituzione o di integrazione delle balze di rivestimento della parte basamentale degli edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale” dovrà essere utilizzato materiale lapideo, come la pietra lavica, appartenente alla tradizione costruttiva locale.
17. Le dimensioni delle balze basamentali dovranno rispettare le tradizionali proporzioni delle balze in pietra lavica (rettangolari alte): sono da escludersi balze che simulino apparati murari e non siano riconducibile ad una tipologia documentabile storicamente.
18. Non è consentito l'utilizzo di marmo, travertino o altro materiale che sia estraneo alla cultura materiale del luogo; qualsiasi deroga al presente comma dovrà essere sottoposta al vaglio insindacabile della Commissione comunale preposta.
19. Tutti gli elementi plastico-decorativi originali presenti sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale”, realizzati **in stucco**, con o senza modanature, quali cornici, lesene, zoccolature, bugnati e membrature in genere, dovranno essere anch'essi conservati e restaurati con operazioni di pulitura, consolidamento, reintegrazione e/o ripristino delle parti mancanti.
20. Per gli edifici suddetti, ove sia indispensabile la loro rimozione, tutti gli elementi dovranno essere ricostruiti nelle dimensioni, proporzioni e forme di quelli originari, sulla base di un accurato rilevamento grafico e fotografico, preliminarmente eseguito, nonché mediante l'esecuzione preventiva di opportuni calchi, utili a rappresentare chiaramente ogni dettaglio.
21. Qualora gli elementi in stucco abbiano perduto l'aderenza con la muratura sottostante, dovranno essere consolidati in profondità, ripristinando l'aderenza tra la malta lavorata ed il supporto murario con l'eventuale adozione di tecniche d'incollaggio o di consolidamento in profondità, in tale caso avvalendosi di maestranze specializzate.
22. Per gli edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale” le superfici appartenenti al fondo della facciata, eseguite in stucco ad imitazione del laterizio, sono oggetto di tutela e pertanto andranno conservate con interventi di restauro e consolidamento appropriati; le eventuali integrazioni dovranno tendere ad risultato complessivamente unitario nel rispetto, sempre e comunque, del criterio di riconoscibilità dell'elemento originario.
23. Sugli edifici “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, “omogenei al tessuto edilizio” o “estranei al tessuto edilizio” non è ammessa la riproposizione di elementi in stucco imitanti quelli dell'edilizia storica.

ART.13 - A2.4 - Tinte e coloriture - decorazioni pittoriche.

1. Sugli edifici di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” o “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, nel caso di rifacimento degli intonaci di tipo tradizionale, si dovrà provvedere al ripristino delle originarie tinte e coloriture, se ancora esistenti e storicamente significative.
2. Il progetto del colore dovrà tenere conto sia dell'aspetto architettonico che urbanistico dell'intervento; per tale motivo, le scelte considereranno anche il rapporto dell'edificio con l'ambiente urbano prossimo dell'ambito d'intervento unitario di appartenenza, storicizzato e consolidato nel suo equilibrio cromatico.

3. Come ampiamente illustrato nella prima parte delle presenti norme, il Piano del Colore fornisce indicazioni progettuali di riferimento per alcuni Ambiti d'intervento unitari significativi ed esemplificativi.
4. Sugli edifici di valore "storico-artistico", "storico-documentale" o "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici" la tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli tradizionali e seguire le apposite indicazioni che il Piano del Colore fornisce.
5. E' fatto divieto su tutti gli edifici ricadenti nel Centro Storico di Pomigliano d'Arco l'impiego di pitture definite filmogene, così come alla Raccomandazione Normal 23/87 ed alla norma UNI n°8752: sono, quindi, vietati i rivestimenti plastici, le pitture al quarzo, le idropitture polimeriche, ecc.; ancora, le tinte organosilicatiche con dispersioni polimeriche superiori al 5%; è altresì vietato, sugli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale", qualsivoglia rivestimento murale minerale (intonaci costituiti da sabbie quarzose e/o silicee, con cementi, calci e leganti inorganici, oppure silicati di potassio che si trovano in commercio in forma premiscelata).
6. Sono, prescritte le sole tinte a calce, senza additivi acrilici per gli edifici classificati dal Piano come di valore "storico-artistico" e "storico-documentale"; le tinte silicatiche e le tinte organosilicatiche fino al 5% di dispersioni polimeriche, così come da norma DIN 18363, sono contemplate dal presente Piano solo sugli edifici classificati come "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici", "omogenei al tessuto edilizio" ed "estranei al tessuto edilizio"; qualsiasi eventuale deroga alle presenti norme dovrà essere attentamente valutata e legittimata da parte della Commissione comunale preposta.
7. Sui vecchi intonaci di tipo tradizionale, semplicemente reintegrati, si dovranno applicare tinte a calce senza additivi acrilici, con tecnica a velatura, previa idonea preparazione del fondo con spolveratura e fissaggio della vecchia pittura.
8. Le tinteggiature non conformi alle presenti norme sono tollerate se precedentemente autorizzate: dovranno essere rimosse e sostituite con tinteggiature coerenti con le presenti norme nel caso in cui l'edificio sia interessato da un nuovo intervento.
9. In tutti i casi di rifacimento delle tinteggiature, di cui al presente paragrafo, dovrà essere rispettata l'unità cromatica originale di ogni facciata, e viceversa la varietà cromatica esistente tra unità di facciata differenti, o tra elementi diversi della stessa facciata.
10. In presenza di edifici trasformati nel loro impianto originario, con unità di facciata attuali derivate da processi di trasformazione leggibili in facciata, come **rifusione (completa o parziale, storicizzata, di due o più unità edilizie o di due o più edifici)** o **suddivisione (frazionamento, storicizzato, di una sola unità edilizia o di un solo edificio)**, se non sono reperibili tracce di colorazione storica, si procederà sulla base dei seguenti criteri:
 - se la trasformazione, dovuta a "**rifusione**", risulta inequivocabilmente leggibile anche esternamente, tale da costituire un'unica unità di facciata attuale, anche con la presenza di diversi allineamenti orizzontali e verticali, si interverrà, di norma, con un unico colore, nel rispetto del principio di salvaguardia dell'unitarietà dell'**ultimo partito architettonico di facciata storicamente significativo**, anche se i corpi di fabbrica risultano essere di più proprietà;
 - se la trasformazione, dovuta ad una "**suddivisione**", risulta inequivocabilmente leggibile anche esternamente, tale da costituire due o più unità di facciata attuali (differente assetto dei

piani terra, diversa quota dei cornicioni, differenti modanature degli elementi architettonici, differente partito architettonico su un impianto strutturale ancora omogeneo per allineamenti orizzontali e verticali, ecc.), si interverrà di norma con più colori distinti o con tonalità differenti della stessa tinta; si dovrà salvaguardare l'unità formale dell'**ultimo partito architettonico di facciata storicamente significativo**, anche se i corpi di fabbrica risultano essere di un'unica proprietà.

11. Gli interventi contemplati dal presente Piano, relativi a edifici interessati da processi di trasformazione del rapporto tessuto urbano-facciata, di cui alla casistica sintetizzata nel precedente comma, saranno oggetto di preventiva ed attenta valutazione da parte della Commissione comunale preposta.
12. Nel rispetto del principio di leggibilità dell'unità di facciata, più edifici su un'unica unità edilizia (edificato e relativa area di pertinenza data dalla lottizzazione d'impianto) dovranno essere trattati con cromie differenti conformi alle indicazioni metodologiche ed operative contenute nell'elaborato Tav.3 "Analisi degli Ambiti d'intervento unitari e schedatura degli edifici" di appartenenza, nell'elaborato Tav.6.2 "La tradizione e il progetto delle cromie: il progetto cromatico", nonché negli elaborati Tav.7.1-7.13 "Progetto del Colore" che il Piano del Colore propone.
13. La Tav.6.2 "La tradizione e il progetto delle cromie: il progetto cromatico", indica le tinte per i fondi, gli elementi in rilievo, gli elementi in ferro e quelli in legno, previste per l'edilizia del Centro Storico di Pomigliano d'Arco; il Piano del Colore diversifica le tinte individuate per i fondi in rapporto alla classificazione degli edifici: "i colori dell'edilizia storica" andranno utilizzati per quegli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale", mentre "i colori dell'edilizia moderna" per gli edifici "omogenei al tessuto edilizio" ed "estranei al tessuto edilizio"; gli edifici classificati "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici" vedranno l'utilizzo esclusivo delle tinte ricomprese nella fascia intermedia tra "i colori dell'edilizia storica" ed "i colori dell'edilizia moderna".
14. Qualora tracce di colore originario rinvenuto sull'edificio oggetto dell'intervento inducano a scelte progettuali differenti rispetto a quelle proposte dal Presente Piano nell'elaborato Tav.6.2 "La tradizione e il progetto delle cromie: il progetto cromatico" e negli elaborati Tav.7.1-7.13 "Progetto del Colore", queste ultime saranno oggetto di verifica preventiva da parte Commissione comunale all'occorrenza preposta.
15. Sugli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale", tanto per le facciate monocrome che per le combinazioni policrome, le nuove colorazioni dovranno essere scelte in conformità alle tinteggiature di tipo tradizionale esistenti sul manufatto, sulla base delle tracce conservate, secondo le indicazioni metodologiche ed operative che il Piano del Colore fornisce.
16. Ove non siano reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale o di quella storicamente consolidata, dovrà essere scelta una tinta appartenente alla Tav.6.2 "La tradizione e il progetto delle cromie: il progetto cromatico", coerentemente alle indicazioni di riferimento per le scelte progettuali che il Piano del Colore individua, relativamente allo specifico ambito d'intervento unitario di appartenenza e alla specifica classificazione dell'edificio.
17. L'utilizzo di tonalità differenti delle tinte indicate dal presente Piano nell'elaborato Tav.6.2 "La tradizione e il progetto delle cromie: il progetto cromatico", su edifici in cui non siano reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale o di quella storicamente consolidata, potranno essere

indicate alla Commissione comunale preposta che ne valuterà attentamente l'opportunità di utilizzo.

18. Sugli edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale” il colore da impiegarsi verrà scelto anche a seguito di idonei saggi preventivi ed eventuale analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata, documentata in sede di presentazione del progetto d'intervento da parte di tecnico abilitato comprensivo di specifica e puntuale analisi dei prospetti; l'indagine potrà essere espressamente richiesta quale integrazione da parte della Commissione comunale preposta.
19. La scelta finale della cromia di progetto terrà conto, sia delle eventuali tracce di coloritura originale reperite, che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nell'ambito d'intervento unitario di appartenenza, così come indicato nell'elaborato Tav.3 del presente Piano del Colore.
20. Prima di procedere alla realizzazione degli interventi, successivamente alla pratica edilizia di legittimazione, dovrà essere predisposta in cantiere un'opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti da progetto: la prescrizione è richiesta al fine della valutazione preventiva alla fase di esecuzione dell'intervento da parte della Commissione comunale preposta.
21. La scelta della soluzione cromatica definitiva dovrà essere approvata da un rappresentante della Commissione comunale preposta, convocato sul cantiere, e documentata con apposito verbale di sopralluogo che costituirà parte integrante della procedura di legittimazione, nonché autorizzazione, ove dovuta, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n°490/99.
22. Tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate dovranno prevedere la diversificazione cromatica per tutti gli elementi architettonico-decorativi costituenti il partito architettonico di facciata.
23. Sugli edifici di valore “storico-artistico” o “storico-documentale” dovranno essere conservate e/o integrate le **eventuali decorazioni pittoriche** originarie o storicamente consolidate ad imitazione di materiali, motivi ed elementi architettonici e le membrature architettoniche simulate pittoricamente, avvalendosi di maestranze specializzate.
24. Le membrature realizzate in muratura intonacata e successivamente dipinta ad imitazione dei corrispondenti elementi in pietra o in tufo, dovranno essere ripristinate con il medesimo colore e trattamento di superficie, che ripeta le qualità plastiche e cromatiche del più nobile materiale imitato o simulato dallo stucco.
25. L'integrazione sarà effettuata solo laddove è gravemente compromessa la lettura complessiva del partito decorativo: l'intervento dovrà rispettare il criterio di distinguibilità e riconoscibilità, pur restituendo la lettura unitaria del partito decorativo della superficie.
26. Le eventuali decorazioni simulate pittoricamente, “*a fresco*”, a tempera, ecc., dovranno essere conservate con le stesse modalità.
27. Le coloriture su edifici “omogenei al tessuto edilizio” o “estranei al tessuto edilizio” dovranno attenersi a quanto il presente piano prevede per l'edilizia “non storica” ma ricadente nel perimetro del Centro Storico di Pomigliano d'Arco.

ART.14 – A2.5 - Muri di recinzione e di confine

1. I muri di recinzione e di confine rivestono un ruolo importante nella caratterizzazione dell'ambiente storico costruito del Centro Storico di Pomigliano d'Arco, pertanto devono essere oggetto di salvaguardia, sia da un punto di vista formale che materico-cromatico.
2. Un muro di recinzione o di confine è da considerare come un'unità di facciata: a tale scopo, valgono tutti i criteri di unitarietà d'intervento per ciascuna delle parti che la compongono.
3. Sono da considerarsi di particolare valore "storico-documentale" e tipologico i muri originari, delimitanti alcuni giardini storici: pertanto, questi episodi sono oggetto di tutela da parte del presente Piano; non è consentito alcun intervento che non sia di restauro conservativo.
4. I muri di recinzione o di confine appartenenti all'edilizia storica sono da considerarsi elementi testimoniali da tutelare.
5. E' fatto obbligo ai proprietari dei suddetti muri di recinzione o di confine la manutenzione ed il restauro, nel pieno rispetto delle loro qualità formali e materiali: pertanto, andranno conservati con le stesse caratteristiche dimensionali.
6. Il progetto di restauro, sarà esteso a tutti gli elementi che compongono la recinzione, siano essi in muratura, in materiale lapideo o in ferro: il progetto sarà condotto secondo le indicazioni espresse dalle presenti norme relative ai singoli elementi che compongono la recinzione.
7. La tutela s'intende estesa a tutti gli elementi architettonici e decorativi, quali pilastri, lesene, fregi in rilievo, edicole votive, ecc..
8. L'eventuale consolidamento o la reintegrazione di parti lesionate o mancanti dovrà essere realizzato mediante riprese a "cuci e scuci", con materiale di recupero o comunque omogeneo a quello originale per qualità e pezzatura.
9. Il consolidamento delle murature in questione, oltre che mediante reintegrazioni "cuci e scuci", potrà essere realizzato, previa verifica e legittimazione da parte della Commissione comunale preposta, anche con perforazioni armate ed iniezioni di miscele leganti, purché si provveda con idonee modalità ad evitare la fuoriuscita di materiale e l'alterazione della "faccia vista".
10. E' tassativamente vietato l'uso di materiali non della tradizione, come intonaci cementiti, cordoli in cemento armato, inferriate in lamiera zincata e dipintura a base di resine sintetiche.
11. L'intervento di tinteggiatura dovrà essere coerente con quanto specificato nel presente Piano, sia nei casi di integrazione e di parziali ripristini che nei casi di nuova tinteggiatura.
12. Le cromie, in mancanza di tracce di originarie o storicizzate coloriture, saranno scelte tra quelle che il presente Piano del Colore indica negli elaborati grafici Tav.3 e Tav.6.2.

ART.15 – VANI DI PORTE E FINESTRE

1. Tutti vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche, costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all'assetto storicamente consolidato dell'edificio, sia esso originale o

frutto di successive ristrutturazioni organiche, dovranno essere conservati, nella forma e nella posizione esistente.

2. Tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno dei vani porte e finestre, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli architravi, i frontespizi, gli archi, le mensole ed ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri, frutto di alterazioni recenti, dovranno di conseguenza essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati.
3. Nei prospetti degli edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale”, compiutamente definiti di qualsivoglia epoca storica, sia con paramento intonacato che a “faccia vista”, non è consentita la realizzazione di nuove aperture: per questi edifici, è previsto il ripristino, per posizione, dimensione e forma, di eventuali vani preesistenti, se, comunque, esaustivamente e preventivamente documentati in fase di presentazione del progetto ai fini della legittimazione.
4. In caso d'intervento sui predetti edifici, dovranno essere chiuse e/o opportunamente rimodulate le aperture d'origine recente che risultino macroscopicamente incongrue e pregiudizievoli per l'unitarietà e l'integrità dell'intero prospetto o di singoli elementi architettonici e decorativi.

ART.16 – A3 - ELEMENTI DI FINITURA

1. Nel presente articolo riguardante la parte omogenea relativa agli **elementi di finitura** vengono stabiliti i criteri normativi riguardanti tutti gli elementi che la compongono.
2. Gli elementi di finitura si possono raggruppare nelle seguenti categorie:

A3.1 – Serramenti:

A3.1.1 – Infissi esterni;

A3.1.2 – Infissi interni;

A3.2 - Porte e portoni;

A3.3 - Elementi in ferro.

ART.17 - A3.1 - Serramenti

1. Nel Centro Storico di Pomigliano d'Arco i vani delle finestre e dei balconi presentano tradizionalmente sistemi di oscuramento esterno, con persiane alla napoletana in legno verniciato, opaco e non trasparente, a due ante mobili (mantelletti); inoltre, è qualche volta ancora presente la tipologia di serramenti esterni con persiane a più ante; in taluni casi, i vani delle finestre e dei balconi non presentano infissi esterni, ma solo serramenti interni muniti di scuri interni, collegati al serramento stesso: molti edifici presentano ancora grate in legno alle aperture dei mezzanini.
2. **Gli episodi menzionati, nonché tutti i serramenti originari ancora in essere sugli edifici del Centro Storico di Pomigliano d'Arco di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” e “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici” diventano oggetto di tutela, nel principio condiviso di conservazione degli elementi testimoniali delle tradizioni costruttive locali: pertanto, il progetto del presente Piano del Colore ne prevede la conservazione, attraverso le metodologie proprie del restauro.**

3. La reintegrazione delle parti non recuperabili dovrà avvenire con integrazioni che impieghino materiali, forme e tecnologie esecutive proprie della tradizione locale.
4. Qualora siano presenti stati di eccessivo degrado degli elementi suddetti, riscontrabili da documentata impossibilità di recupero secondo le prescrizioni contenute nel comma 2, la Commissione comunale preposta potrà legittimare interventi che ne prevedano la sostituzione.
5. La manutenzione cromatica dei serramenti dovrà proporre la stessa colorazione e tecnica pittorica delle tracce originali ancora superstiti: le cromie andranno desunte da quelle indicate dall'elaborato grafico Tav.6.2; qualora le tracce di coloritura originali non abbiano riscontro tra le tinte individuate dal Piano, soluzioni alternative saranno valutate di concerto con la Commissione comunale preposta.
6. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla ferramenta (cardini, squadrette, maniglie, cremonesi, chiavistelli, ecc.) che dovrà essere conservata secondo i principi di cui ai commi precedenti; se non più riutilizzabile, dovrà essere integrata con forme e lavorazioni simili agli elementi originali.
7. Nel caso di restauro della facciata, è vietata l'introduzione di sistemi di oscuramento esterni se non sono presenti nell'impianto originario dell'edificio, in virtù del principio di conservazione anche tipologico dei sistemi di serramenti: in questi casi, l'opportunità di un progetto di restauro che preveda l'introduzione di sistemi di oscuramento esterni sarà attentamente valutata dalla Commissione comunale preposta.
8. In ogni caso, per la salvaguardia dell'unitarietà di facciata, tutte le aperture della facciata dovranno presentare infissi, sia esterni che interni, identici per forma, colore e materiale; è fatta eccezione per i vani di accesso al piano terra che dovranno essere omogenei tra loro e conformi a quanto specificato dal successivo articolo.
9. I serramenti sono divisi in esterni ed interni.

ART.18 - A3.1.1 - Infissi esterni

1. Gli infissi esterni originali o storicamente consolidati sono oggetto di tutela del presente Piano e pertanto vanno conservati.
2. Gli infissi esterni di recente fattura, ma in ogni caso proponenti la tipologia tradizionale, sono oggetto di conservazione formale e materiale.
3. Sugli edifici di "valore storico-artistico" e "storico-documentale" è vietata la sostituzione di infissi esterni con altri che presentino forme analoghe ma materiali diversi dal legno colorato o, comunque, foggia diversa ed incongrua con i caratteri architettonici della facciata.
4. Per gli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" è da escludersi l'impiego dell'alluminio anodizzato, del ferro, ecc., ancorché dipinto secondo le cromie che il Piano del Colore indica, sia per gli infissi esterni che per quelli interni; per gli edifici "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici" è da escludersi l'impiego dell'alluminio anodizzato, ancorché dipinto secondo le cromie del presente Piano; per i restanti edifici presenti nel Centro Storico è consentito l'utilizzo di infissi in alluminio anodizzato, nonché delle tapparelle avvolgibili; è escluso, in modo categorico, l'alluminio anodizzato color naturale e "bronzo".

5. Qualora nell'edilizia di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" sia comprovata la presenza di tapparelle originali, ne è consentito la conservazione.
6. Gli infissi esterni dovranno essere in legno, colorati nelle gamme cromatiche che il Piano del Colore individua e trattati con vernici opache, escludendo qualsiasi tipo di finitura lucida: è altresì da escludersi il legno trattato con vernici trasparenti.
7. **Per ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione e sostituzione degli infissi incongrui con nuovi serramenti coerenti con le presenti norme.**
8. E' vietato l'uso dei doppi infissi (appartenenti alla tipologia in legno e vetro) ed in particolar modo nel caso di apposizione a filo esterno di facciata.

ART.19 - A3.1.2 - Infissi interni

1. Gli infissi interni appartenenti o riconducibili alla tradizione locale e presenti sulle facciate di edifici di valore "storico-artistico", "storico-documentale" ed "omogenei al tessuto edilizio con caratteri ed elementi storici", generalmente a telaio ligneo, a due battenti, divisi in più luci con dimensioni diverse, sono tutelati dal presente Piano e quindi oggetto di conservazione.
2. Nell'edilizia "omogenea al tessuto edilizio" ed in quella "estranea al tessuto edilizio", ma ad esso strettamente correlata per essere localizzata all'interno del perimetro del Centro Storico, può essere valutato l'uso di serramenti metallici (alluminio anodizzato o ferro) purché proponenti la gamma cromatica all'uopo prevista dal presente Piano del Colore per gli infissi: è escluso, in modo categorico, l'alluminio anodizzato color naturale e "bronzo".
3. Sono esclusi vetri a specchio e suddivisioni delle luci dei telai del tipo inglese.

ART.20 – A3.2 - Porte e portoni

1. Ogni intervento sulle facciate di edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" ed "omogenei al tessuto edilizio con caratteri ed elementi storici" dovrà tendere alla conservazione delle porte e dei portoni coevi agli edifici sottoposti al regime di tutela del presente Piano, nonché di quelli che, seppur non originali, siano qualificabili come storicizzati o comunque facciano parte integrante del nuovo assetto della facciata soggetta a tutela.
2. Dovranno essere restaurati gli infissi e i serramenti esistenti di porte e portoni di tipo tradizionale in legno, decorati ad intaglio, a tarsia o con complesse modanature o semplicemente a doghe verticali o orizzontali, o comunque appartenenti alla tradizione costruttiva locale che il Piano del Colore analizza, in maniera sintetica, nell'elaborato Tav. 5.3 "La tradizione e gli elementi di finitura: Infissi ed elementi in ferro".
3. Qualora, in presenza di serramenti gravemente deteriorati, sugli edifici di cui ai precedenti comma, non sia possibile il restauro, sarà ammessa la sostituzione con altri nuovi, che ne ripropongano i caratteri formali (per dimensioni, proporzioni, foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.), in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica

delle facciate; tale operazione dovrà essere preventivamente vagliata dalla Commissione comunale preposta.

4. L'eventuale sostituzione, sugli edifici di cui ai precedenti comma, di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l'utilizzo dei locali retrostanti, sarà ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente, nonché preventivamente vagliata dalla Commissione comunale preposta.
5. In ogni intervento sugli edifici di cui ai precedenti comma, che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione di porte e portoni incompatibili, per foggia e materiale, con il prospetto dell'edificio medesimo, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri del fabbricato e rispondenti alle prescrizioni della presente Norma.
6. Nell'edilizia "omogenea al tessuto edilizio" ed in quella "estranea al tessuto edilizio", ma ad esso strettamente correlata per essere localizzata all'interno del perimetro del Centro Storico, è consentito l'uso di serramenti metallici (alluminio anodizzato o ferro) purché proponenti la gamma cromatica all'uso prevista dal presente Piano del Colore per gli infissi: è escluso, in modo categorico, l'alluminio anodizzato color naturale e "bronzo".

ART.21 - A3.3 - Elementi in ferro

1. Tutti gli elementi in ferro di finitura della facciata, appartenenti agli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" ed "omogenei al tessuto edilizio con caratteri ed elementi storici", costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici, pertanto si dovrà rivolgere particolare attenzione alla loro salvaguardia e conservazione.
2. Il Piano del Colore analizza gli "elementi in ferro" nell'elaborato Tav. 5.3 "La tradizione e gli elementi di finitura: Infissi ed elementi in ferro", per i quali, è consentito il solo restauro e la manutenzione, allo scopo della creazione e conservazione di una memoria della tradizione artigianale locale.
3. E' fatto divieto assoluto, sugli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" ed "omogenei al tessuto edilizio con caratteri ed elementi storici", la rimozione di cancelli e cancellate, grate di finestre, roste esistenti, ringhiere, reggimensole di balconi, nonché i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, i portabandiera, le reggifiaccole, ecc., in ferro battuto o forgiato a mano, o comunque di fattura artigianale appartenenti alla tradizione costruttiva locale di Pomigliano d'Arco.
4. E' prescritta la conservazione degli elementi esistenti in ferro lavorato, a completamento e finitura degli edifici sottoposti al regime di tutela del Piano del Colore, quando questi siano coevi con i medesimi: il medesimo principio s'intende confermato anche quando, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata, in ogni caso ritenuto degno di tutela o, comunque, siano tipici di determinati periodi storici.
5. Quando per edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale" è necessario ricorrere alla sostituzione degli elementi in ferro, a causa di un documentato stato di degrado avanzato, i nuovi elementi dovranno essere realizzati secondo le tipologie tradizionali locali e documentati con elaborati grafici, nella scala di dettaglio (1:10-1:20).

6. La colorazione di tutti gli elementi metallici, dovrà essere a smalto opaco, preferibilmente contenete pigmenti ferromicacei, e nella gamma dei colori che il Piano del Colore individua per gli elementi in ferro nell'elaborato grafico Tav.6.2.

CAPO II - PARTI OMOGENEE RELATIVE AD ELEMENTI IMPIANTISTICO-TECNOLOGICI E PER LA COMUNICAZIONE

ART.22 – RIORDINO DELL'ARREDO URBANO MINORE

1. Il Piano del Colore si pone l'obiettivo di **riordinare** tutta l'**oggettistica** costituente l'**arredo urbano minore** collocata nelle facciate degli edifici del Centro Storico di Pomigliano d'Arco.
2. Il Piano prevede tre categorie di elementi di arredo urbano minore:
 - **B1 - Oggettistica tecnologica;**
 - **B2 - Oggettistica funzionale;**
 - **B3 - Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di corredo di facciata.**

ART.23 – B1 - OGGETTISTICA TECNOLOGICA

1. La parte omogenea **B1 – Oggettistica tecnologica** è suddivisa in due tipologie:
 - **B1.1 – Elementi tecnologici pubblici**
 - **B1.2 – Elementi tecnologici privati**

ART.24 – B1.1 - ELEMENTI TECNOLOGICI PUBBLICI

1. Gli elementi tecnologici pubblici presenti in facciata sono i seguenti:
 - **B1.1.1 - cavi elettrici e telefonici**
 - **B1.1.2 - tubazioni del gas metano**
 - **B1.1.3 - tubazioni dell'acquedotto**
2. Il Piano del Colore prescrive l'obbligo di rispettare l'ordito architettonico della facciata nelle operazioni di installazione di impianti tecnologici pubblici.
3. Gli interventi dovranno essere regolamentati secondo le indicazioni contenute nei successivi articoli.

ART.25 - B1.1.1 – Cavi elettrici e telefonici

1. Nel caso d'intervento sulle facciate degli edifici presenti all'interno del perimetro del Centro Storico di Pomigliano d'Arco è tassativo il riordino, in modo organico, dei cavi della rete elettrica e telefonica attualmente presenti in modo disorganico nel prospetto principale, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna a stabilire con gli Uffici Tecnici degli Enti erogatori dei servizi pubblici un riordino totale delle reti distributive, concordando metodi e tempi operativi.

3. Tutti i cavi ed i fili degli impianti per le telecomunicazioni e per l'illuminazione pubblica, dove possibile, dovranno essere opportunamente posizionati in modo da non interferire con la percezione globale del prospetto degli edifici dalla pubblica via.
4. I criteri di riordino per gli interventi sono i seguenti:
 - Realizzazione di condotti sotto traccia atti a raccogliere i cavi;
in alternativa:
 - Calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie (che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà);
 - Le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda;
 - Percorsi orizzontali posti sotto il manto di copertura, immediatamente al di sopra del canale di gronda;
 - I cavi possono essere posti al di sopra delle fasce di marcapiano, fasce di gronda o fasce marca-davanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista. In questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia.
5. In generale si raccomanda il rispetto assoluto dei partiti architettonici di facciata ed, in particolare, delle decorazioni ornamentali e plastiche presenti.

ART.26 - B1.1.2 - Tubazioni del gas metano

1. Le tubazioni del gas non possono essere installate a vista sulla facciata degli edifici, prospettante la pubblica via.
2. Le tubazioni, per quanto previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne degli edifici.
3. In casi eccezionali, qualora non sia possibile altrimenti, le tubazioni saranno collocate sulla facciata principale: in questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa, nascoste dai canali di gronda: comunque, sulla facciata degli edifici prospiciente la pubblica via è tollerata solo la tubazione principale che non potrà superare l'altezza di 50 cm. dalla quota del piano stradale.
4. La tubazione principale, di cui al comma precedente, dovrà essere installata in una apposita scanalatura.
5. Il contatore del gas deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio; se ciò non fosse possibile è tollerata l'installazione in facciata in una apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo di facciata, secondo le norme indicate:
 - gli sportelli dovranno essere in ghisa, tinteggiati delle cromie indicate dal Piano nella Tav.6.2 o nelle tinte utilizzate per la facciata dell'edificio;
 - si ammettono sportelli in plastica a filo, opportunamente trattati per accogliere un intonachino identico a quello di facciata.

ART.27 - B1.1.3 - Tubazioni dell'acquedotto

1. Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata.
2. Il contatore principale deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio.
3. Se ciò non fosse possibile, è consentita l'installazione in facciata, in un'apposita nicchia ordinatamente allineata con quella del gas metano e opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata e secondo le norme indicate al precedente punto **B1.1.2**.
4. La nicchia deve essere dipinta dello stesso colore della facciata o della zoccolatura, a seconda della posizione assegnata.

ART.28 - B1.2 - ELEMENTI TECNOLOGICI PRIVATI

1. La parte omogenea **B1.2** è costituita dai seguenti elementi:
 - **B1.2.1 – Campanelli, citofoni e videocitofoni**
 - **B1.2.2 – Cassette postali**
 - **B1.2.3 – Antenne e paraboliche televisive**
 - **B1.2.4 – Impianti di condizionamento d'aria**
 - **B1.2.5 - Pannelli per l'energia solare e apparecchiature tecniche**
 - **B1.2.6 - Corpi illuminanti privati**
2. Il Piano del Colore prescrive l'obbligo di rispettare l'ordito architettonico della facciata nelle operazioni di installazione di impianti tecnologici privati.
3. Gli interventi dovranno essere regolamentati secondo le indicazioni contenute nei successivi articoli.

ART.29 - B1.2.1 - Campanelli, citofoni e videocitofoni

1. Le pulsantiere storiche, qualora presenti, dovranno essere restaurate e riutilizzate.
2. L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni dovrà avvenire, in genere, a lato del portone d'ingresso, all'interno degli sguinci del vano porta.
3. L'apposizione di nuovi campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, a lato del portone d'ingresso; ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici e decorativi della facciata stessa.
4. E' consentita l'installazione sul portone d'ingresso dell'edificio, purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.
5. Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

6. Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto, nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un'unica pulsantiera.
7. Le pulsantiere, i citofoni ed i videocitofoni non dovranno essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati; le pulsantiere, i citofoni ed i videocitofoni dovranno essere realizzati in materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica, con divieto assoluto di installazioni di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici.
8. E' obbligatori, l'uso dei materiali tradizionali come l'ottone, il bronzo e la pietra locale in unione ai due metalli prima menzionati, o comunque a metalli in grado di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dell'immagine dell'ambiente storico costruito.

ART.30 - B1.2.2 – Cassette postali

1. Le cassette postali dovranno trovare opportuna collocazione all'interno del vano d'ingresso degli edifici.
2. E' vietata, l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli.
3. E' ammessa la formazione di buche per le lettere, con retrostante cassetta interna, sui portoni d'ingresso che non presentino una valenza storico-artistica.
4. E' possibile prevedere e proporre l'installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofoni, campanelli e cassetta delle lettere), purché realizzati in nicchia sugli sguinci, sul portone o sulla facciata, secondo le indicazioni specifiche contenute nel paragrafo precedente.

ART.31 - B1.2.3 – Antenne e paraboliche televisive

1. Le antenne televisive, in numero non superiore ad una per ogni unità abitativa, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici, ad una distanza dal filo di gronda, prospiciente la pubblica via, non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono vietate, pertanto, le installazioni su balconi e terrazzi non di copertura e sulla facciata, anche se interna all'isolato urbano.
2. Quando la tipologia della copertura lo consente, le antenne televisive vanno collocate sulla falda interna, non prospiciente alla pubblica via.
3. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che interessi le coperture degli edifici, è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.
4. E' preferenziale l'uso di antenne elettroniche che hanno un impatto visivo non invasivo.
5. L'antenna parabolica dovrà proporre le forme documentabilmente più ridotte; presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura ed essere posizionata esclusivamente in copertura, in posizione defilata.

6. E' vietato l'impiego privato di antenne paraboliche di grandi dimensioni e poste in contrapposizione visiva ad edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale".
7. Il Sindaco, o un suo delegato, sentita la Commissione comunale preposta, potrà ingiungere, la rimozione di antenne paraboliche che non siano compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del Centro Storico di Pomigliano d'Arco.
8. Per tutto quanto non contemplato dal presente articolo, si rinvia al Regolamento comunale specifico.

ART.32 - B1.2.4 - Impianti di condizionamento d'aria

1. Sugli edifici di valore "storico-artistico", "storico-documentale" ed "omogenei al tessuto edilizio con caratteri ed elementi storici" è vietata l'installazione di apparecchi di refrigeramento e/o di condizionamento d'aria sulla facciata o sui balconi dei prospetti principali degli, o comunque afferenti o visibili dalla pubblica via.
2. L'installazione dei predetti apparecchi tecnologici è tollerata, solo nel caso in cui si tratti di tecnologia di mercato specifica per i centri storici, quando l'immagine storica lo permetta, nei portoni, nelle finestre e nei balconi, nelle vetrine dei negozi, sempre che l'ingombro dell'apparecchiatura sia collocato all'interno e non all'esterno del muro; in ogni caso non è ammesso alterare la struttura muraria con il loro inserimento.
3. Sono vietate sulla facciata principale le prese d'arie per i camini o caldaie ed i fori per l'essalazione dei fumi; è tollerata la presenza dei fori per le bocchette di presa d'aria degli impianti di cui al comma precedente e specificatamente indicati negli elaborati grafici da predisporre per la legittimazione dell'intervento.
4. Nel caso in cui regolamenti specifici prescrivano fori di sfiato per le caldaie, questi potranno essere realizzati, solo previa attenta valutazione da parte della Commissione comunale preposta della valenza "storico-artistica" e "storico-documentale" dell'edificio, rispettando l'orditura della facciata ed esclusivamente a filo facciata senza alcun rilievo.

ART.33 - B1.2.5 – Pannelli per l'energia solare e apparecchiature tecniche

1. L'installazione d'impianti per lo sfruttamento dell'energia alternativa (energia solare), quali pannelli fotovoltaici e/o pannelli solari, può essere consentita solo sugli edifici che il Piano del Colore classifica come "omogenei al tessuto edilizio" ed "estranei al tessuto edilizio"; nel caso degli edifici "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici" l'installazione di tali impianti potrà essere valutata e consentita da parte della Commissione comunale preposta, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'edificio interessato dalla proposta progettuale.
2. Nell'edilizia tradizionale come in quella recente rientrante nel perimetro del Centro Storico, non è consentita l'installazione di caldaie, serbatoi, motori e altre apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei balconi, sulle coperture, e lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista: la prescrizione si applica anche all'interno di corti ed ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio.
3. Le attrezzature di cui al precedente comma, compatibilmente con la normativa nazionale vigente in materia e con le esigenze funzionali del manufatto specifico, potranno trovare collocazione

nei locali terreni o in elevazione, privi di elementi qualificanti, in vani interrati o seminterrati o nei sottotetti.

ART.34 – B1.2.6 – Corpi illuminanti privati

1. L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è categoricamente vietata in tutte le vie, piazze e slarghi del Centro Storico di Pomigliano d'Arco.
2. I corpi illuminanti privati esistenti sono tollerati sino alla prima richiesta di qualsiasi intervento inerente alla facciata, dopodiché vi sarà l'obbligo alla rimozione.
3. Sono oggetto di tutela da parte del presente Piano del Colore i diffusori illuminanti privati esistenti di valore storico-artistico e storico-documentale, la cui attestazione dovrà essere comprovata dalla documentazione da produrre in fase di legittimazione dell'intervento sulla facciata dell'edificio interessato.

ART.35 – B2 – OGGETTISTICA FUNZIONALE

1. La parte omogenea **B2 – Oggettistica funzionale** è suddivisa in due tipologie:
 - **B2.1 – Contenitori espositivi;**
 - **B2.2 – Contenitori distributivi.**
2. Gli interventi legati a tale parte omogenea dovranno essere regolamentati secondo le indicazioni contenute nei successivi articoli.

ART.36 - B2.1 – Contenitori espositivi

1. Per contenitori espositivi s'intendono le bacheche informative e le vetrine dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili.
2. Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie, sulla facciata degli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale".
3. Nel caso di restauro complessivo della facciata degli edifici di cui al punto precedente, dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrine che sono in contrasto con la tipologia e la tradizione locale.
4. Sugli edifici di valore "storico-artistico" e "storico-documentale", le bacheche informative di Enti, Società, Partiti politici, Sindacati, Servizi pubblici, sono contemplate purché non collocate sul prospetto principale, ma all'interno della vetrina della sede.
5. L'Amministrazione comunale, su sollecitazione di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi, convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Storico, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nello specifico "Regolamento comunale per la collocazione, a carattere

provvisorio o permanente, di elementi di arredo urbano, vetrine, tende, cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari”, approvato con delibera di C.C. n° 28 del 24/02/2000.

6. Sugli edifici che il Piano del Colore classifica come “omogenei al tessuto edilizio”, “estranei al tessuto edilizio” è consentita l’installazione di bacheche e vetrine, a condizione che non intralcino il flusso pedonale, secondo le seguenti modalità di cui al citato Regolamento comunale; nel caso degli edifici “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici” l’installazione potrà essere valutata e consentita da parte della Commissione comunale preposta, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell’edificio interessato dalla proposta progettuale.
7. In ogni caso le vetrine e le bacheche potranno essere realizzate in materiali lignei e/o metallici, con la previsione della verniciatura secondo i colori indicati per gli elementi in legno e/o in ferro, nell’elaborato grafico Tav.6.2, parte integrante del presente Piano.

ART.37 - B2.2 - Contenitori distributivi

1. Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc.
2. Per tali contenitori è fatto divieto l’installazione a rilievo sulla facciata degli edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale”; potranno altresì essere installate, previa legittimazione da parte della Commissione comunale preposta, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.
3. Nel caso di esercizi commerciali su edifici di cui al comma precedente non sarà consentita l’installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.
4. Nel caso degli edifici “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici” l’installazione dei contenitori distributivi potrà essere valutata e consentita da parte della Commissione comunale preposta, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell’edificio interessato dalla proposta progettuale.
5. Sugli edifici che il Piano del Colore classifica come “omogenei al tessuto edilizio”, “estranei al tessuto edilizio” è consentita l’installazione, anche mobile, di contenitori ed oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.

ART.38 – B3 - OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE E DI CORREDO DI FACCIATA

1. Poiché l'insieme degli elementi e degli oggetti, legati allo svolgimento delle attività commerciali, costituisce elemento fondamentale per la caratterizzazione e, al contrario nella maggior parte dei casi, per lo svilimento dell'immagine urbana, sulle facciate degli edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale” ogni singolo posizionamento dovrà necessariamente rientrare nella logica di un progetto di restauro globale del fronte edilizio prospiciente la pubblica via.
2. Nel caso che l'intervento sugli edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale” contempli la sola sistemazione degli elementi, illustrati ai successivi articoli:
 - **B3.1 – Insegne;**
 - **B3.2 – Targhe;**

- **B3.3 – Tende parasole;**
- **B3.4 – Manifesti murali.**

esso dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto, non solo del partito architettonico-compositivo del prospetto dell'edificio, ma anche dell'ambito d'intervento unitario in cui l'edificio è posto.

3. Per gli ambiti d'intervento unitari, rappresentati, come abbiamo visto, da piazze, slarghi, porzioni di vie o, comunque, da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, la Commissione comunale preposta dovrà tendere a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di corredo di facciata, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale, come previsto nel presente Piano del Colore.

ART.39 – B3.1 - Insegne

1. Le insegne posizionate su edifici di valore “storico-artistico” e “storico-documentale”, come ampiamente illustrato nell’elaborato Tav. 5.2 “La tradizione e gli elementi di finitura: Elementi architettonici”, dovranno essere oggetto di tutela e conservazione; a tale scopo, il progetto d'intervento sul prospetto dell'edificio dovrà documentare, con opportuno rilievo grafico e fotografico lo stato di fatto, nonché gli interventi previsti per la conservazione delle insegne storiche.
2. Nel caso di eventuale nuova destinazione dell'esercizio commerciale presente negli edifici di valore “storico-artistico” “storico-documentale” ed “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, l'insegna originaria preesistente sul piano di facciata, storicamente consolidata, dovrà essere conservata sotto il profilo formale, materico, cromatico e grafico; non è ammessa la sostituzione della scritta e/o della denominazione originale in luogo di quella relativa al nuovo esercizio; in questi casi, un'eventuale insegna contenente la nuova denominazione dovrà trovare la collocazione all'interno del vano porta.
3. Negli edifici di valore “storico-artistico” “storico-documentale” ed “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, le insegne assumeranno andamento interno rispetto al piano di facciata, prevedendo la collocazione all'interno dei vani porte, portoni e vetrine; solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi da parte della Commissione comunale preposta potrà essere valutata una diversa e opportuna collocazione in altro sito.
4. L'insegna troverà posizione nella zona superiore del fornice delle aperture: essa dovrà seguirne l'andamento ed essere arretrata di almeno cinque centimetri rispetto al filo esterno degli stipiti e, comunque, mai in aggetto.
5. Sono contemplate dal presente Piano le scritte apposte direttamente sui vetri, mentre sono vietate quelle adesive: in subordine, sono ammesse scritte a caratteri singoli o a fasce leggere in materiali e colorazioni consoni alla tradizione, evitando qualsiasi mistificazione.
6. Sono vietate le insegne applicate sugli sguinci laterali delle aperture degli edifici di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” ed “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, massimamente se composte da cornici lapidee; potrà essere valutata da parte della Commissione comunale preposta l'opportunità del posizionamento di insegne sugli sguinci delle murature.

7. Sono vietate su tutta l'edilizia ricompresa all'interno del perimetro del Centro Storico, in maniera categorica, le insegne posizionate sulle coperture, quelle poste sulle facciate a quota superiore della linea di marcapiano, fra piano terra e primo piano, quelle alloggiare sulle inferriate dei balconi e le insegne affisse a "bandiera": è fatta eccezione per quelle di alcuni esercizi pubblici che prevedono l'insegna standardizzata per forme, materiali e colori, come tabaccai, uffici postali e farmacie, purché, in quest'ultimo caso, similari in tutte le farmacie.
8. Le insegne, scritte ed altre forme pubblicitarie comunque installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie delle stesse, sono le seguenti:
- a) **frontali su pareti, su strade con o senza marciapiede;**
 - b) **incorporate nelle mostre e vetrine.**
9. Per insegne di cui al punto a) del precedente comma 8 si applicano le seguenti limitazioni:
- **su strade senza marciapiede:**
le insegne su pareti ubicate ad altezza inferiore a mt. 4,50 rispetto al piano stradale, non potranno sporgere più di cm. 10;
per le altezze superiori ai mt. 4,50 non potranno sporgere più di cm. 15;
 - **su strade con marciapiede:**
le insegne non potranno mai superare la sporgenza di cm. 15, con altezza minima dal piano di calpestio di 3,80 ml..
10. Per le insegne di cui al punto b) del precedente comma 8 si applicano le seguenti limitazioni:
- le insegne installate nelle mostre, sulle vetrine o altri manufatti non potranno sporgere sulla sede demaniale al di là dei manufatti su cui sono stati incorporati, fermo restando a carico dei soggetti passivi l'obbligo di richiedere per gli stessi l'autorizzazione o concessione all'ufficio competente.
11. Le tipologie di insegne contemplate dal presente Piano del Colore per il Centro Storico sono:
- a) insegna formata da simboli e/o caratteri assoluti privi di supporto o montata su supporto autoportante distanziato dal muro;
 - b) insegna a pannello, con tipologia a muro, sulla quale sono ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc.;
 - c) insegna ad affresco o dipinta direttamente sul fronte dell'edificio senza pannello di supporto;
12. Sugli edifici di valore "storico-artistico", "storico-documentale" ed "omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici" è consentito, previa attenta valutazione da parte della Commissione comunale preposta, solo nel caso in cui il fornice del portone, porta, vetrina ed eventualmente finestra non lo permetta per insufficiente superficie illuminante, posizionare l'insegna in facciata immediatamente al di sopra delle cornici di apertura: in questo caso, la larghezza non potrà superare quella degli stipiti del negozio cui si riferisce e la sporgenza non potrà superare i 10 cm del filo facciata.
13. In nessun caso è consentito il congiungimento dell'insegna a fascia continua: nel caso di più aperture pertanto l'insegna dovrà essere frazionata.
14. L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventualmente la denominazione dell'attività svolta, proponendo denominazioni ormai consolidate nel linguaggio locale ed internazionale, evitando sempre e in ogni caso neologismi artificiosi.

15. Sono ammessi eventuali simboli grafici, senza però l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita che nulla abbiano a che fare con il nome della ditta titolare della licenza commerciale.
16. Per la realizzazione delle insegne non sono giudicati compatibili dal presente Piano i seguenti materiali:
 - materiali riflettenti;
 - laminati metallici non verniciati;
 - alluminio non verniciato;
 - legno chiaro non verniciato;
 - acciaio lucido e satinato;
 - vetro a specchio.
17. Per quanto riguarda i colori da utilizzare per le insegne, sarà doveroso attenersi alla compatibilità dell'assetto cromatico dell'intera facciata: comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia o comunque distrarre l'attenzione dell'utente della strada con conseguente pericolo di circolazione.
18. è fatto divieto l'uso di luci intermittenti e a variazione di colore e quelle che possano produrre abbagliamento, mentre sono consentite esclusivamente insegne luminose che presentano una superficie illuminante con luce indiretta.
19. Sono vietati i posizionamenti di corpi illuminanti esterni all'insegna, e specialmente se posti in facciata.
20. Le tipologie di illuminazione delle insegne compatibili con il Centro Storico e contemplate dal presente Piano del Colore sono le seguenti:
 - a) illuminazione esterna, relativa al solo ambito dell'insegna da illuminare, senza sovrapporsi all'illuminazione pubblica;
 - b) illuminazione riflessa: effetto controluce, con il piano del muro retrostante illuminato e le lettere opache che costituiscono le parti scure;
 - c) illuminazione propria, realizzata con tubi al neon;
21. Al momento dell'approvazione dell'intervento dovrà essere valutata, da parte della Commissione comunale preposta, la compatibilità formale, cromatica e materica, con le insegne presenti nello stesso ambito e documentate dalla pratica edilizia per la legittimazione dell'.
22. Per tutto quanto non specificatamente contemplato dal presente articolo, si rimanda al "Regolamento comunale per la collocazione, a carattere provvisorio o permanente, di elementi di arredo urbano, vetrine, tende, cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari", approvato con delibera di C.C. n° 28 del 24/02/2000

ART.40 - B3.2 – Targhe

1. E' consentita la collocazione in facciata di targhe con l'indicazione del nome, della ragione sociale e dell'attività di studi, ditte, professionisti o enti che hanno sede nell'edificio interessato.

2. In ogni caso, sugli edifici di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” ed “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, le targhe dovranno trovare una collocazione coerente con le caratteristiche dell’edificio, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici.
3. E’ consentito la collocazione solo di targhe a parete, in aderenza ad esse, poste a lato dell’ingresso dell’edificio ad un’altezza superiore a mt. 2,20 dal suolo.
4. La dimensione massima della targa è stabilita in cm 60 di base e cm 50 di altezza e cm 2 di profondità, con caratteristiche idonee in funzione dell’ambiente di inserimento per colori e materiali.
5. Le targhe dovranno essere poste a ridosso della facciata, ai lati della porta o del portone di ingresso, preferibilmente sopra la zona occupata eventualmente da campanelli, citofoni e dalle buche delle lettere.
6. Sugli edifici che il Piano del Colore classifica come “omogenei al tessuto edilizio”, “estranei al tessuto edilizio”, in presenza di più targhe, potrà essere richiesta l’apposizione di un unico portatarga, di dimensioni max. 1,20 di larghezza per 1,50 di altezza.
7. I materiali consentiti per le insegne sono: la pietra locale impiegata tradizionalmente, l’ottone satinato, il bronzo ed il vetro.
8. Sono esclusi i materiali plastici in genere ed i metalli lucidati e verniciati.
9. Per tutto quanto non specificatamente contemplato dal presente articolo, si rimanda al “Regolamento comunale per la collocazione, a carattere provvisorio o permanente, di elementi di arredo urbano, vetrine, tende, cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari”, approvato con delibera di C.C. n° 28 del 24/02/2000

ART.41 – B3.3 – Tende parasole

1. Le norme del presente articolo pongono l’obiettivo di regolamentare la collocazione delle tende parasole che rappresentano, per volume e campitura di colore, uno dei “segni” di maggior disturbo della scena pubblica.
2. Onde evitare l’affollarsi di elementi non indispensabili sulla scena urbana, è ammessa l’installazione di tende parasole sulle facciate degli edifici rientranti nel perimetro del Centro Storico di Pomigliano d’Arco solamente per i casi di utilità (evidenti ragioni di orientamento) evitando l’uso della tenda come “elemento” decorativo (facciate orientate a nord); per quegli edifici classificati di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” ed “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, sottoposti quindi alla speciale tutela da parte del presente Piano del Colore, l’installazione di tende parasole potrà avvenire previo parere preventivo da parte della Commissione comunale preposta.
3. Per tutti gli edifici di valore “storico-artistico”, “storico-documentale” ed “omogenei al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici”, le tende parasole dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere installate: esse non dovranno inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di valore “storico-artistico” e “storico-documentale”

che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, le finestre e gli eventuali soprauocce, costituiti da roste in ferro battuto, ecc..

4. Nello stesso edificio, le tende parasole dovranno essere uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza dal filo facciata, materiale e colore.
5. La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'impianto cromatico dell'intera facciata dell'edificio.
6. In corrispondenza degli esercizi commerciali, sulle tende è consentita, solo sulla fascia di finitura anteriore, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio, con caratteri di altezza massima di 15 cm..
7. L'indicazione consentita, di cui al comma precedente, può diversificarsi dalle altre presenti sullo stesso prospetto dell'edificio per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità da verificare a cura della Commissione comunale preposta.
8. Non è consentita in tutto il perimetro del Centro Storico l'apposizione sulle tende parasole di scritte e marchi pubblicitari relativi ai prodotti commercializzati dagli esercizi commerciali.
9. Relativamente alle tipologie delle tende frangisole, alla posizione, materiali e colori, si rimanda al "Regolamento comunale per la collocazione, a carattere provvisorio o permanente, di elementi di arredo urbano, vetrine, tende, cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari", approvato con delibera di C.C. n° 28 del 24/02/2000

ART.42 – B3.4 – Manifesti murali

1. Il presente Piano del Colore impone che l'affissione di manifesti murali debba avere come obiettivo il massimo rispetto per l'immagine della Città storica di Pomigliano d'Arco.
2. E' considerato "manifesto", l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari descritti.
3. Il "manifesto" non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
4. E' vietata l'affissione di manifesti murali direttamente sulle facciate di tutti gli edifici rientranti nel perimetro del Centro Storico; è fatta eccezione per quei luoghi, ormai storicizzati, forniti di apposite bacheche che, per forma e materiale, si integrano col messaggio materico-cromatico della tradizione del luogo.